



COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO
Voto n.235/I del 03 marzo 2016

Istruttore
Arch. Giuliana De Vito

OGGETTO: Piano Territoriale Paesistico Regionale - approvazione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della L.R. 06/07/1998 n.24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e ss.mm.ii. e degli articoli 131, 135 e 143 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato ai sensi dell'art.10 della L. 06/07/2002 n.137.

IL COMITATO

Vista la nota prot. n.723971 del 29/12/2015 con la quale la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, ha trasmesso al Comitato Regionale per il Territorio la relazione tecnica istruttoria, unitamente agli atti, agli allegati ed agli elaborati, in merito al Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato dalla Regione Lazio con DGR n.556 del 25 luglio 2007 e DGR n.1025 del 21 dicembre 2007, per il prosieguo dell'iter di approvazione.

Vista la nota prot. n.100215 del 24/02/2016 con la quale la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, ha trasmesso al Comitato Regionale per il Territorio l'integrazione alla relazione tecnica istruttoria precedentemente trasmessa, in merito al Piano Territoriale Paesistico Regionale in oggetto, per il prosieguo dell'iter di approvazione.

Esaminati gli atti, gli Allegati e gli Elaborati.
Sentito il Relatore.

PREMESSO CHE

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), redatto secondo i contenuti della L.R. 6 luglio 1998, n.24, recante Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico, è un piano paesaggistico che sottopone a specifica normativa d'uso l'intero territorio della Regione Lazio con la finalità di salvaguardia dei valori del paesaggio, ai sensi degli artt. 131, 135 e 143 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice), come modificato dai successivi decreti legislativi integrativi e correttivi.

Quadro normativo

Con la L.R. 6 luglio 1998 n.24 sono stati approvati i 24 dei 27 Piani Territoriali Paesistici (PTP) redatti e adottati dalla Giunta regionale tra il 1987 ed il 1995, ai sensi della L. n.431 del 1985 e non approvati dal Consiglio regionale; si è posto così termine ad un decennale periodo di incertezza amministrativa in relazione all'effettiva efficacia dei piani adottati. La citata L.R. n.24 del 1998 è intervenuta a differenti livelli: oltre ad approvare con atto di rango legislativo i suddetti Piani, ha provveduto a definire modalità di tutela omogenee sul territorio regionale in riferimento ai beni diffusi; ha, inoltre, previsto l'approvazione di un unico Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), determinandone la procedura e i contenuti (art.21 e



segg.). La previsione del primo comma dell'art.21 L.R. n.24 del 1998, pertanto, identifica il PTPR come strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità della legge stessa, ponendo limiti temporali.

Nel 2004 è entrato in vigore il Codice che ha innovato la precedente legislazione statale in materia; pertanto, in riferimento all'entrata in vigore del Codice e delle successive versioni, ai sensi dell'articolo 36 quater, comma I quater, della L.R. n.24/98 *“nelle more dell'adeguamento della presente legge al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (...) come modificato dal Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il primo PTPR è redatto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 156 del suddetto codice, tenendo conto delle nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal codice medesimo”*

In ossequio all'adesione dello Stato al Consiglio d'Europa e al disposto dell'articolo n.133 del Codice, il PTPR applica, altresì, i principi contenuti nella *“Convenzione europea del paesaggio”*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, ratificata con legge del 9 gennaio 2006 n.14.

Successivamente alla adozione del PTPR, è stato emanato il decreto legislativo 26 marzo 2008, n.63 concernente *“Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”* contenente numerose disposizioni innovative in materia di tutela del paesaggio. Le disposizioni sono finalizzate ad assicurare in materia di paesaggio un'azione di governo coerente sia con i contenuti di cui all'articolo n.9 della Costituzione, che dispone che la Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione, sia con la preminenza che la tutela del paesaggio riveste anche a fronte del consolidato orientamento della Corte costituzionale in materia sia, infine, con i contenuti della legge 9 gennaio 2006, n. 14 che ha ratificato la Convenzione europea del paesaggio.

La normativa innovata, nel rivisitare e puntualizzare le definizioni generali in relazione al *“paesaggio”* ed ai *“beni paesaggistici”*, oltre a modificare le procedure che riguardano il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è intervenuta sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni in relazione alla pianificazione paesaggistica.

Infatti, pur confermando la competenza delle Regioni per la redazione del piano paesaggistico, la nuova versione del Codice ha reso obbligatoria, attraverso il meccanismo dell'intesa/accordo di cui all'articolo 143 comma 2 dello stesso, l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico da parte delle regioni e del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Pertanto il procedimento di formazione del piano è proseguito in conformità alle disposizioni intervenute.

Finalità e contenuti

Obiettivo prioritario di questo strumento, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, è l'omogeneità delle norme e dei riferimenti cartografici superando la frammentarietà dei vigenti piani paesistici: il PTPR approvato sostituisce i Piani Territoriali Paesistici (PTP) attualmente vigenti, costituendo un unico Piano paesaggistico per l'intero ambito regionale, con l'unica eccezione della parte di territorio relativa al PTP *“Valle della Caffarella, Appia antica e Acquedotti”*, ambito 15/12, approvato con D.C.R. 10 febbraio 2010, n.70.

Il Codice ha imposto, tra l'altro, alle Regioni una verifica ed un adeguamento dei piani paesaggistici vigenti entro il 1 maggio del 2008 (termine successivamente portato al 31 dicembre 2009), pena l'applicazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero.

Il PTPR, adottato in vigore della seconda versione del Codice, ottempera quindi, oltre ai compiti specificamente attribuiti dal Codice, anche agli obblighi previsti dall'art.156 dello stesso, in ordine alla verifica e adeguamento dei PTP vigenti, in applicazione di principi, criteri e modalità contenuti di cui alla parte III del medesimo Codice.

Altro obiettivo prioritario del PTPR è costruire un riferimento cartografico univoco su supporto completamente informatizzato in relazione alla individuazione e perimetrazione dei beni paesaggistici: il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 lettere a) e b) del Codice nella Regione Lazio.

Attuando una delle innovazioni introdotte dal Codice, il PTPR ha individuato e sottoposto a tutela ulteriori beni, immobili ed aree, ai sensi dell'articolo 134 lettera c) del Codice, ritenute connotative ed identitarie del territorio e della comunità laziale e tali da essere assunte a qualificazione di paesaggio.

Il PTPR adottato è stato redatto in forma numerica sulla base della cartografia disponibile. La costituzione delle banche dati relative ai vincoli è stata effettuata attraverso la lettura, l'analisi e la digitalizzazione dei documenti cartacei, le cui informazioni sono state trasposte su Carta Tecnica Regionale 1:10.000, formato raster, composta di 537 sezioni; per le verifiche e l'aggiornamento sono state utilizzate le orto foto bianco/nero (scala 1:10.000 - formato digitale) dei voli AIMA (anno 1996) e della Compagnia Generali Riprese Aeree di Parma IT 2000 a colori, costituendo i vari strati informativi relativi a vincoli di tipo dichiarativo e ricognitivo.

È stato strutturato il Sistema Informativo Territoriale per il Paesaggio - SIT per il Paesaggio costituito da un geo database su GIS Data Server centralizzato basato su DBMS per gestire in modo organico le informazioni acquisite relative alle informazioni dei beni del paesaggio e rendere la cartografia tematica realizzata accessibile ed interrogabile nel dettaglio. In particolare è stata curata la creazione delle banche dati relative ai vincoli paesaggistici ricognitivi, dichiarativi e identitari e la implementazione del geo database. Sono state stabilite regole, relazioni e proprietà degli elementi geografici delle banche dati acquisite, e associate le informazioni principali agli elementi geografici caratteristici. Sono stati sviluppati servizi applicativi su Web GIS dedicati ad un'utenza esterna sia di tipo professionale che di tipo generico, riguardanti applicazioni per la consultazione, ricerca, accesso ai documenti correlati, alle informazioni sui beni paesaggistici di loro interesse.

Efficacia del piano

Il PTPR è uno strumento sovraordinato alla pianificazione urbanistica della Provincia e dei Comuni, che ad esso si deve adeguare (articoli 133, comma 3 e 145, comma 4 del Codice). Nei beni paesaggistici, immobili ed aree, le previsioni del PTPR sono direttamente efficaci e conformative dei diritti di terzi e prevalgono sugli strumenti urbanistici vigenti.

Per quanto attiene alla tutela del Paesaggio le disposizioni del PTPR sono inoltre comunque prevalenti sulle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale di settore, compresi quelli delle aree protette. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 145, comma 2 del Codice, il PTPR adottato ha fatto salvi i piani delle aree protette già approvati.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 145, comma 5 del Codice il PTPR disciplina la procedura di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici al piano, da effettuarsi in occasione della redazione di varianti generali o di nuovi Piani Regolatori Generali nonché dei piani d'assetto delle aree naturali protette, come disciplinato nelle norme tecniche.

Redazione ed Adozione del Piano

Tutta l'attività precedente all'adozione è stata condotta dalla Direzione Territorio e Urbanistica con un gruppo di lavoro costituito dai funzionari dell'Area competente per la pianificazione paesaggistica (nucleo di progettazione) supportati da un gruppo di tecnici della Soc. Lazio Service (oggi Lazio Crea) partecipanti al Progetto Paesaggio, e da funzionari designati dalle altre Direzioni Regionali coinvolte.

Inoltre, in attuazione dell'accordo di collaborazione, antesignano delle intese previste dal Codice, sottoscritto il 9 febbraio 1999 (schema approvato con DGR n.5814 del 3 novembre 1998), tutta l'attività nella fase di redazione è stata supportata da un Comitato Tecnico Scientifico appositamente istituito con DGR n.5586 del 23 novembre 1999 e nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio n.84 del 14 febbraio 2000, formato dal Direttore della Direzione Territorio e Urbanistica, dai Direttori delle Direzioni Regionali interessate, dai rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da docenti dell'Università Roma TRE.

Attività di pianificazione congiunta con il MiBACT preliminare al raggiungimento dell'accordo di cui all'articolo 143 c.2 del Codice.

L'attività di copianificazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, proseguita successivamente all'adozione del PTPR, ha visto coinvolte le Soprintendenze competenti nelle tematiche emerse nella fase di efficacia del piano in regime di salvaguardia con la costituzione di un tavolo tecnico.

Varie le attività poste in essere, finalizzate al raggiungimento dell'accordo sui contenuti del Piano. In particolare è stata avviata la verifica della individuazione dei beni di interesse archeologico. L'attività di verifica è finalizzata alla integrazione, rettifica e/o eliminazione delle aree e dei beni di interesse archeologico individuati a vario titolo nel PTPR.

Tra gennaio 2011 a dicembre 2012 sono state affrontate preliminarmente alcune criticità segnalate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Roma e individuate come ostative alla prosecuzione del lavoro congiunto sul Piano, da parte Direzione Regionale del MIBAC.

L'attività inerente la risoluzione di tali criticità ha assunto particolare rilievo e ha condotto nel quarto trimestre del 2012 alla predisposizione della documentazione necessaria alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico di sette nuove aree site nel Comune di Roma e nella convocazione, il 9 gennaio 2013, della Commissione Provinciale preposta alla protezione delle bellezze naturali della Provincia di Roma. La commissione, ha concluso i lavori in data 6 marzo 2013 con la decisione sulle sette proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, pubblicate, ai sensi degli articoli 139 e segg. del Codice, dal 9 settembre 2013. Le proposte approvate definitivamente dalla Giunta Regionale costituiscono parte integrante del PTPR.

È stata, inoltre, a marzo del 2012, sottoposta all'attenzione dei partecipanti al tavolo tecnico una bozza del documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle osservazioni al PTPR".

In definitiva l'attività concretamente svolta in collaborazione con il Ministero successivamente alla adozione del PTPR e fino a dicembre 2013, ha permesso di evidenziare le principali tematiche da affrontare congiuntamente nella fase preordinata all'approvazione.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice che hanno reso obbligatoria la "copianificazione" per i beni paesaggistici, modalità riconosciuta dal Codice quale forma principe per l'attuazione di una strategia per la tutela e la valorizzazione del paesaggio comune allo Stato e alla Regione, è stato sottoscritto l'11 dicembre 2013 il "**Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale**" e relativo disciplinare, sulla base dello schema approvato con DGR n.447 del 10/12/2013 pubblicata sul SO n. 1 del BUR n.104. (allegato 1)

Il protocollo d'intesa, preso atto dello stato di formazione del piano paesaggistico regionale, adottato con DGR n.556 del 2007 e ss.mm. definisce il percorso per la conclusione della copianificazione paesaggistica, ai fini del raggiungimento dell'accordo di cui all'articolo 143 del codice ed allo scopo costituisce un apposito Comitato tecnico.

Sulla base del protocollo il Comitato tecnico a partire dal 6 febbraio 2014 al 16 dicembre 2015 si è riunito periodicamente in forma plenaria per n.20 sedute¹ ed ha contestualmente lavorato in sottocommissioni per tematismi specifici, pervenendo alla produzione di documenti di validazione della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici, alla valutazione congiunta sulle proposte di controdeduzione alle osservazioni accolte e parzialmente accolte, ad un primo adeguamento del testo normativo nonché a precisazioni della disciplina di tutela, raggiungendo una generale condivisione dei contenuti del Piano con la sottoscrizione, il 16 dicembre 2015, del "*Verbale di condivisione dei contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Lazio, adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007, come modificato ed integrato a seguito del lavoro istruttorio svolto congiuntamente, in attuazione protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, ai fini della prosecuzione dell'iter di approvazione del piano paesaggistico*" (allegato 2)

Partecipazione nella fase di elaborazione del piano precedente alla adozione

Nella fase di elaborazione del piano è stata data attuazione alla previsione dell'articolo 23, comma 1, della L.R. n.24/98, della possibilità per i Comuni di avanzare proposte di modifica dei PTP vigenti, che anticipano, nelle aree proposte dai Comuni, se valutate positivamente dalla Giunta e ratificate Consiglio Regionale, l'efficacia del nuovo piano.

L'attività precedente l'adozione del Piano ha visto pertanto la partecipazione dei Comuni, che hanno presentato specifiche proposte di modifica ai PTP vigenti ai sensi dell'articolo 23 comma 1 della L.R. n.24/98, circa 3.000 proposte che, ratificate dal Consiglio comunale, esaminate dagli uffici e valutate dalla commissione tecnica di cui all'art.23 comma 1 bis della L.R. n.24/98, costituita dal Direttore della Direzione Territorio e Urbanistica e dai dirigenti delle Aree competenti per la pianificazione paesistica e urbanistica, hanno avuto esito nella delibera di Giunta regionale n.556 del 25 luglio 2007 di adozione del PTPR e nella successiva ratifica, da parte del Consiglio Regionale, con DCR n.41 del 31 luglio 2007 di "*Adeguamento dei PTP vigenti alla luce delle proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici presentate nell'ambito del procedimento di formazione del PTPR ai sensi dell'articolo 23 comma 1 della L.R.24/98 – applicazione dell'articolo 36 quater comma 1 ter della L.R.24/98*". Le decisioni contenute nella suddetta DCR n.41/07 sono state quindi recepite nel PTPR adottato con una seconda delibera della Giunta Regionale n.1025 del 21 dicembre 2007.

La consultazione preliminare è stata inoltre assicurata tramite la consulta permanente delle associazioni ambientaliste e culturali del PTPR e tramite il comitato Regione – autonomie funzionali e organizzazioni economiche sociali nonché tramite illustrazioni nelle sedi provinciali.

Con ciò ottemperando in modo sostanziale alla previsione di cui all'articolo 144 del Codice in merito alla partecipazione nella fase di elaborazione del piano.

Il progetto del Piano Territoriale Paesistico Regionale si compone dei seguenti:

Elaborati del Piano adottato

- Relazione generale;
- Allegato "Atlante fotografico dei beni paesaggistici tipizzati";
- Norme;

¹ Le sedute plenarie in attuazione del protocollo d'intesa dell'11 dicembre 2013 si sono svolte nei giorni 6 febbraio, 5 e 19 marzo, 2 e 16 aprile, 7 e 21 maggio, 4 e 18 giugno, 23 luglio e 10 dicembre 2014; 21 gennaio, 11 febbraio, 4 e 25 marzo, 22 aprile, 13 e 27 maggio, 24 giugno e 16 dicembre 2015.



- Sistemi ed ambiti di paesaggio - tavole A da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e riprodotte per la stampa alla scala 1:25.000 e Quadro sinottico con la legenda;
- Beni paesaggistici - tavole B da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e riprodotte per la stampa alla scala 1:25.000 e Quadro sinottico con la legenda;
- Repertori dei beni paesaggistici (allegati a, b, c, d, e, f);
- Repertori dei beni naturali e culturali (allegati g, h);
- Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti "criteri di valutazione delle proposte comunali di modifica" (allegati I), tavole D in scala 1:25.000 da 1 a 42 (allegati 2), schede per comune (allegati 3).

Pubblicità e partecipazione nella fase successiva alla adozione

Le delibere di adozione del PTPR e tutti gli atti ed elaborati parte integrante, contestualmente alla DCR n.41/07, sono stati pubblicati sul BURL n.6 del 14/02/08, SO n.14 (PTPR), SO n.15 (DCR n.41/07) e presso gli Albi Pretori dei Comuni e delle Province per tre mesi² (allegato 3), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 comma 2 della L.R. n.24/98.

Il PTPR ha assunto efficacia, in regime di salvaguardia, dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Contestualmente alla pubblicazione sul BURL, è stata resa disponibile la consultazione "on line" come risultato della implementazione del sistema informativo, che consente anche l'interrogazione sui contenuti del piano (Tavola B – beni paesaggistici e norme collegate, Tavola A sistemi di paesaggio e disciplina dei paesaggi collegata).

L'art.23 della L.R. n.24 del 1998, prevede che «3.Durante il periodo di affissione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al PTPR, direttamente al comune territorialmente competente.

4.Entro i successivi trenta giorni, i comuni provvedono a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria, alla struttura regionale competente».

La presentazione del PTPR nella fase di pubblicazione presso i Comuni è stata supportata attraverso numerose iniziative di divulgazione dei contenuti del PTPR: presentazioni pubbliche, incontri organizzati nelle cinque province, incontri per gruppi di comuni, incontri con Associazioni imprenditoriali, di categoria e ambientaliste, incontri con altre Direzioni regionali cointeressate, con gli uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (circa 45 incontri nei mesi di marzo aprile e maggio 2008). In particolare per quanto riguarda la possibilità di presentare osservazioni al PTPR, è stato redatto e pubblicato sul sito istituzionale un documento di "indirizzi per la partecipazione dei soggetti interessati e lo svolgimento delle funzioni regionali provinciali e comunali in ordine alle osservazioni al PTPR" ed un modello per la presentazione delle osservazioni.

L'assistenza ai Comuni è stata assicurata nell'attività ordinaria attraverso il ricevimento delle amministrazioni comunali presso la sede della Direzione Regionale nonché attraverso lettere e comunicazioni, anche e-mail, pubblicazione sul Sito istituzionale di notizie inerenti il procedimento e/o comunicazioni ai comuni.

La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n.354 del 16/05/08, ha prorogato il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei privati al 15 giugno 2008 e per la Deliberazione Consiliare di ratifica della relazione istruttoria sulle osservazioni presentate dai privati nonché di formulazione di proprie osservazioni al PTPR al 30 luglio 2008.

² Sono pervenute le comunicazioni di avvenuta pubblicazione degli elaborati di piano presso i rispettivi albi pretori ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n.24/98 per n.357 comuni. Per n.21 comuni non è pervenuta comunicazione di pubblicazione; si ritiene comunque efficace la pubblicazione del PTPR adottato effettuata, oltre che nel BUR e nei siti istituzionali, negli albi delle rispettive province.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati ai Comuni o alle Province, trasmesse alla Regione con le relative delibere di ratifica del Consiglio Comunale o Provinciale contenenti anche proprie osservazioni. Sono pervenute inoltre ulteriori osservazioni, successivamente al termine stabilito dalla citata DGR n. 354 del 16/05/08, da parte delle stesse Amministrazioni Comunali con propria delibera di Consiglio o da soggetti interessati per il tramite dei Comuni, ovvero direttamente dai soggetti interessati. Tutte le osservazioni pervenute da parte di comuni o pervenute direttamente da altri soggetti interessati entro i termini previsti per le verifiche congiunte dal protocollo d'intesa e relativo disciplinare sottoscritti tra Regione Lazio e MiBACT, sono state inserite nel sistema informativo del PTPR tramite applicativo dedicato.³

Complessivamente sono pervenute dalle Amministrazioni Comunali, dalle Province o direttamente da altri soggetti interessati n.16.036 osservazioni al PTPR (rilevazione fase 1) e successive integrazioni, contenenti n.20.632 richieste di modifica dei contenuti del piano (rilevazione fase 2) che hanno dato luogo a n.22.897 esiti (rilevazione fase 3):

Procedimento di istruttoria delle osservazioni

Tempestivamente l'Area competente per la pianificazione paesaggistica ha provveduto alla:

- 1) predisposizione applicativo per la gestione informatica delle osservazioni:
la Società Lait (oggi Lazio Crea), in collaborazione con l'Area competente per la pianificazione Paesaggistica ha curato la progettazione e realizzazione dell'applicativo dedicato alle osservazioni. In fase di implementazione del sistema è proseguita l'assistenza della Società Lait al fine di rendere più snella l'attività da parte dell'operatore, con modifiche integrative dell'applicativo realizzate a ottobre 2010. Le osservazioni inserite tramite detto applicativo costituiscono implementazione della banca dati delle osservazioni del PTPR
- 2) acquisizione, inserimento e primo esame delle osservazioni pervenute, cosiddetta "fase I" attività preliminare di esclusiva competenza dell'Amministrazione regionale comprendente: ricevimento e protocollo osservazioni pervenute; analisi e catalogazione; predisposizione scheda, controllo amministrativo.

Al fine di semplificare la classificazione delle richieste sono state individuate, preliminarmente alla presentazione delle osservazioni, nel citato documento di "indirizzi per la partecipazione dei soggetti interessati e per lo svolgimento delle funzioni regionali, provinciali e comunali" in relazione alle osservazioni al piano ai sensi dell'art.23 comma 3 e segg. L.R. n.24/98, le seguenti tipologie di richieste:

- A) precisazioni dei perimetri delle aree sottoposte a vincolo con riferimento alle tavole B - "beni paesaggistici";
- B) richieste di modifica degli ambiti di tutela – paesaggi delle aree sottoposte a vincolo con riferimento alle tavole A – "sistemi ed ambiti di paesaggio";
- C) richieste di modifica di specifici parametri tecnici o proposte generali riguardanti le norme;
- D) contributi riguardanti il quadro conoscitivo e ricognitivo dei "beni del patrimonio naturale e culturale" – tavole C;
- E) richieste non direttamente ascrivibili alle 4 tipologie preventivamente individuate.

³ non sono state istruite n.25 osservazioni (allegato 4) pervenute successivamente alla conclusione della valutazione congiunta con il MiBACT delle osservazioni pervenute, controdedotte dalla Regione e trasmesse alle strutture competenti del MiBACT per le valutazioni di competenza, avvenuta entro il 14 dicembre 2014, termine previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 13 dicembre 2013, per lo svolgimento delle attività di copianificazione termine stabilito nel protocollo d'intesa per l'attività di copianificazione.

Sono stati rilevati, per le cinque province, i dati (valori assoluti) "per tipologia di osservazioni pervenute" relativi alla tipologia delle richieste contenute nelle osservazioni, con riferimento alla classificazione sinteticamente registrata nella prima fase di acquisizione ed inserimento delle osservazioni pervenute.

Per quanto riguarda tale prima rilevazione, sul complessivo numero di richieste rilevate, l'incidenza percentuale delle richieste riguardanti la individuazione dei beni è del 32,32%, quelle riguardanti la modifica dei paesaggi del 45,32%, di tipo normativo del 9,69%, di integrazione del quadro conoscitivo del 3,49%, del 9,18% di altro tipo.

Tabella I						rif. N. osservazioni inserite in Fase I	rilevazione dicembre 2015
Provincia	Osservazioni per tipologia di richiesta					n. osservazioni	
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E		
VT	1017	821	240	77	101	2256	
RI	268	566	95	26	38	993	
RM	1620	3765	696	262	1114	7457	
LT	603	1039	245	115	79	2081	
FR	1674	1077	278	79	141	3249	
Totale	5182	7268	1554	559	1473	16036	

- 3) Creazione di un gruppo di lavoro con la collaborazione la Conferenza Regione - Ordini e Collegi professionali (convenzione 6 maggio 2009 Reg. Cron. n.11084 del 12 maggio 2009 in adempimento della D.G.R. 30 gennaio 2009, n.39) cui è stata affidata, nell'ambito di un progetto formativo, un'istruttoria preliminare finalizzata alla rappresentazione grafica delle osservazioni comunali e implementazione del sistema operativo. Il progetto formativo di cui alla convenzione si è concentrato essenzialmente sui contenuti e la metodologia della pianificazione territoriale paesaggistica e della tutela dei beni paesaggistici utilizzati nella redazione del PTPR e pertanto le attività previste nella stessa Convenzione hanno riguardato la formazione dei tirocinanti in connessione con l'esame istruttorio delle osservazioni al PTPR pervenute al Direzione Regionale Territorio e Urbanistica; in tal senso l'attività svolta in collaborazione con la Conferenza Regione - Ordini e Collegi professionali oltre che alla implementazione del sistema informativo per la parte delle osservazioni ha costituito un'ulteriore occasione di divulgazione dei contenuti del piano e uno strumento di conoscenza e sensibilizzazione dei giovani professionisti sui temi della pianificazione e gestione del paesaggio. La durata prevista dalla convenzione era di sei mesi e si è effettivamente svolta dal 6 maggio al 30 novembre 2009.
- 4) Istruttoria delle osservazioni, cosiddetta "fase 2", affidata in una prima fase al citato gruppo di lavoro con l'assistenza degli uffici, articolata con particolare riferimento alla popolazione del database predisposto a cura dell'Amministrazione regionale, mediante:
 - Individuazione, georeferenziazione e trasposizione dei perimetri delle osservazioni su SIT PTPR;
 - Descrizione e Sintesi richieste/osservazioni;
 - Lettura e sintesi degli elaborati prescrittivi del PTPR (svolta con sistema di lettura automatica del geodatabase): individuazione dei beni del paesaggio ricadenti nel perimetro dell'osservazione (tav.B);
 - Individuazione del tipo di paesaggio (tav.A);
 - Lettura e sintesi degli elaborati descrittivi del PTPR - tav.C;
 - Integrazione dei repertori dei beni del PTPR.

L'istruttoria delle osservazioni ha previsto, con le modalità descritte, l'identificazione delle singole istanze con la rispettiva rappresentazione grafica (ove cartografabile).

In relazione allo stato del procedimento istruttorio le osservazioni sono risultate nella condizione di procedibilità, improcedibilità o sospese in attesa di integrazione ovvero:

- non procedibile – Osservazioni carenti dei requisiti essenziali, per le quali l'istruttoria non può essere conclusa; rientrano in questa casistica le osservazioni prive di oggetto/richiesta, le osservazioni presentate da soggetto non identificabile;
- procedibile - Osservazioni per le quali l'istruttoria è stata correttamente completata in "fase 2"; rientrano in questa categoria le osservazioni presentate complete di tutti gli elementi utili alla valutazione di merito o integrate successivamente, pervenute in "fase 3";
- sospesa in attesa di integrazione - Osservazioni per le quali l'istruttoria non può proseguire in carenza dei dati essenziali alla corretta individuazione della richiesta; rientrano in questa casistica le osservazioni non cartografabili contenenti richieste relative ai paesaggi o all'individuazione dei beni paesaggistici con riferimento ad una specifica area ma prive di idonea individuazione cartografica della stessa, le osservazioni prive della documentazione essenziale alla verifica dei requisiti/ motivazioni posti alla base delle richieste; per le stesse è stata richiesta integrazione al soggetto proponente.

- 5) Richiesta ai comuni di integrazione delle osservazioni: contemporaneamente al procedere dell'attività di popolazione del data base di "fase 2", la struttura regionale competente per la pianificazione paesaggistica, ha operato un monitoraggio sugli adempimenti da parte dei comuni in relazione al procedimento di formazione del PTPR ed ha avviato la richiesta di integrazione a quei Comuni che, in base all'esame effettuato preliminarmente in "fase 1" o a quanto rilevato nell'esame delle osservazioni in "fase 2", hanno inviato osservazioni incomplete e pertanto non procedibili in quanto non cartografabili o carenti dal punto di vista formale o dei contenuti dell'istanza.

Per tali comuni, sono state inviate richieste di integrazione; le integrazioni pervenute sono state inserite dagli uffici come completamento della fase 2 prima di procedere alla successiva "fase 3".

- 6) Esame di merito e formulazione delle controdeduzioni, cosiddetta "fase 3", consiste nella definizione criteri di valutazione, nella verifica e completamento dell'istruttoria "fase 2" ove necessario e nella formulazione della proposta di controdeduzione di competenza della struttura regionale competente per la Pianificazione Paesaggistica.

Preliminarmente all'esame di merito delle osservazioni, l'Area ha formulato dei criteri per l'esame delle osservazioni presentate dai soggetti interessati, confluiti nel documento "Procedura e criteri per l'istruttoria delle osservazioni al PTPR" trasmesso anche agli uffici competenti del MiBAC per le valutazioni di competenza. (allegato 5)

Come argomentato nel sopra richiamato documento, l'esame e l'elaborazione delle proposte di controdeduzione alle osservazioni presentate dalle Amministrazioni comunali è stato considerato propedeutico alla valutazione delle osservazioni degli altri soggetti interessati. Si è ritenuto, pertanto, prioritario concludere la fase di valutazione delle osservazioni presentate dai Comuni procedendo contestualmente alla maggiore definizione dei criteri per le controdeduzioni alle osservazioni ed alla implementazione dell'abaco dei pareri. Successivamente, sono state istruite e controdedotte le osservazioni dei Soggetti Interessati.

Oltre alla individuazione tipologica della prima fase di acquisizione delle osservazioni, nella successiva fase istruttoria sono stati evidenziati nel parere i tematismi specifici a cui le osservazioni fanno riferimento, per i quali i relativi esiti rinviano alle specifiche modalità di tutela o a procedure particolari ovvero sono stati valutati a seguito dell'approfondimento specifico.

Per quanto riguarda gli approfondimenti sulle tematiche della pianificazione comunale e della normativa sono stati istituiti, a supporto dell'Area competente per la pianificazione paesaggistica, due Gruppi di



lavoro interni alla Direzione, col compito di fornire un supporto alla valutazione delle osservazioni e alla conclusione del procedimento di formazione del PTPR sulle tematiche tecnico normative e di pianificazione urbanistica (Determinazioni B4518 dell'8/10/2010 e B4519 dell'8/10/2010). I gruppi sono stati avviati a febbraio 2011 e hanno concluso i lavori entro il 2012.

Si evidenziano in particolare i seguenti approfondimenti tematici:

- a) Osservazioni riguardanti la pianificazione comunale: l'armonizzazione della pianificazione ai diversi livelli, e quindi la problematica dei rapporti tra il PTPR e gli altri strumenti di pianificazione, è risultata difficoltosa, sia a causa sia della mole di strumenti da verificare, anche ove si volesse circoscrivere l'ambito alla sola strumentazione generale, sia della difficoltà di acquisizione di documentazione con un grado di "validazione" che la renda utilizzabile. Molte amministrazioni comunali hanno inviato a corredo delle proprie richieste una documentazione carente sia in riferimento alla cartografia che agli atti approvativi degli strumenti urbanistici vigenti; al riguardo l'Area competente per la pianificazione paesistica ha svolto un lavoro supplementare di richiesta di integrazione. L'attività del Gruppo di lavoro direzionale è stata finalizzata pertanto all'approfondimento delle specifiche osservazioni sulla base della documentazione trasmessa dall'amministrazione comunali.
- b) Osservazioni riguardanti le norme del PTPR: il parere rinvia alla normativa come modificata ai fini della approvazione, sulla base del lavoro prodotto (schede e relazioni) dal Gruppo di lavoro direzionale, costituito con la finalità di pervenire una ad una maggiore coerenza e certezza applicativa delle norme del PTPR nonché al necessario adeguamento alle disposizioni del Codice, testo in vigore.
- c) Osservazioni riguardanti i beni di interesse archeologico: contestualmente all'avanzamento del lavoro è stata effettuata la trasmissione alle soprintendenze archeologiche, territorialmente competenti, delle osservazioni sulla individuazione di beni di interesse archeologico, complete di individuazione cartografica e sintesi della richiesta. L'attività di verifica ed eventuale correzione e/o conferma dei beni richiamati si è svolta anche con il supporto tecnico di studenti, coinvolti con l'attivazione di stage formativi in collaborazione con gli istituti universitari.
- d) Osservazioni riguardanti il vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua: le attività hanno riguardato i seguenti aspetti delle osservazioni:
 - richieste di rettifica della individuazione cartografica o dei limiti di pubblicità dei corsi d'acqua: si è proceduto sulla base degli accertamenti e indicazioni fornite dalle amministrazioni comunali.
 - richieste di esclusione del vincolo paesaggistico: sono istruite secondo univoci criteri di valutazione. Coerentemente con i precedenti provvedimenti di esclusione del vincolo paesaggistico, sono state prese in considerazione principalmente le segnalazioni che attestano avvenute modifiche morfologiche dovute a processi di urbanizzazione, realizzati o in corso di realizzazione, tali da aver compromesso il mantenimento della valenza paesaggistica. Pertanto sono state valutate come meritevoli di essere accolte esclusivamente le richieste di corsi d'acqua ricadenti in ambiti urbani consolidati o periurbani. Inoltre è stata valutata la compresenza di altri beni paesaggistici e lo stato della vegetazione ripariale e di elementi morfologici caratteristici che sono stati comunque salvaguardati.
- e) Osservazioni riguardanti il vincolo paesaggistico delle aree boscate: per tali osservazioni si è in linea generale rinviato alle specifiche procedure di accertamento svolte dalle Amministrazioni comunali. In relazione al tema specifico sono state evidenziate tuttavia criticità nei riguardi della definizione di "area boscata" e dei risvolti applicativi in sede di approvazione del PTPR, evidenziandosi la necessità di un coordinamento legislativo tra la L.R. n.24 del 1998 e la L.R. n.39 del 2002, alla luce anche della formulazione del Codice in relazione al bene di cui alla lettera g)

dell'articolo 142. In relazione a tali criticità è stato costituito un apposito gruppo di lavoro interdirezionale⁴ che ha concluso il lavoro con una proposta di modifica legislativa trasmessa ai direttori competenti a dicembre 2014.

- 7) Recepimento dei pareri del MiBACT: nell'ambito delle attività prevista dal Protocollo d'intesa tra MiBACT e Regione Lazio, le osservazioni istruite e valutate positivamente dagli uffici, con particolare riguardo a quelle comportanti modifiche ai contenuti cogenti del PTPR adottato, sono state trasmesse alle competenti Soprintendenze ai fini della condivisione; pertanto si è proceduto alla valutazione congiunta e alla definitiva formulazione delle proposte di controdeduzione.

Rilevazione dicembre 2015

In relazione al numero delle richieste esaminate a dicembre 2015 sono stati rilevati per le cinque province i dati relativi alla quantità di osservazioni comunali e degli altri soggetti interessati (valori percentuali e assoluti). Il dato quantitativo è riferito al numero di osservazioni rilevate in fase 2, in quanto maggiormente aderente alle richieste esaminate

Tabella 2		(rif. N. osservazioni rilevate in Fase 2)		rilevazione dicembre 2015
Osservazioni presentate dalle Amministrazioni Comunali e dai Soggetti interessati per Provincia - Fase 2				
Provincia	Osservazioni controdedotte			Totale complessivo
	Osservazioni comunali	Soggetti interessati		
Viterbo	1031	1784		2815
Rieti	1101	580		1681
Roma	2452	6732		9184
Latina	767	1794		2561
Frosinone	1423	2968		4391
Totali	6774	13858		20632

Per le singole province si vedano le tabelle di rilevazione per comune e per provincia allegate (**allegato 6** - tabelle 3A, 3B, 3C, 3D, 3E "Osservazioni presentate dalle Amministrazioni Comunali e dai Soggetti interessati per Provincia e per Comune");

⁴ AO n.G07573 del 23/5/2014 recante "costituzione e nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro per l'elaborazione di una proposta tecnica di modifica delle disposizioni normative regionali in materia forestale e paesaggistica – leggi regionali n.39/2002 e n.24/1998

Esiti delle osservazioni

Per quanto riguarda l'esito delle osservazioni, è necessario precisare che il numero delle osservazioni è ulteriormente implementato in "fase 3" rispetto a quelle generate in fase 2, in quanto in alcuni casi sono state ulteriormente specificate le singole richieste.

Il numero di richieste per le quali è stato espresso un "esito" da parte dell'Area competente per la pianificazione territoriale paesistica, alla rilevazione a dicembre 2015 è di n.22.897.

Tabella 8 "esiti delle osservazioni comunali e dei soggetti interessati"				
rif. N. osservazioni rilevate in Fase 3			rilevazione dicembre 2015	
Provincia	CM Totale	SI Totale	esiti totale	
VT	1.077	1.825	2.902	13,68%
RI	1.140	589	1.729	8,15%
RM (1)	2.560	6.780	9.340	44,03%
LT	863	1.844	2.707	12,76%
FR	1.506	3.029	4.535	21,38%
Totali	7.146	14.067	21.213	100%
%	33,69%	66,31%	100%	
(1) escluso Comune di Roma				
Comune	CM Totale	SI Totale		
Roma	682	1.002	1.684	100,00%
%	40,50%	59,50%	100%	
Totale esiti	7.828	15.069	22.897	

Così suddivisi per provincia:

Provincia di Viterbo 13,68; Provincia di Rieti 8,15; Provincia Roma 44,03% escluso Roma Comune, Provincia di Latina 12,76; Provincia di Frosinone 21,38%.

Si precisa che gli esiti delle osservazioni relativi a Roma sono complessivamente 1.684 dei 11.024 della Provincia di Roma.

Le osservazioni presentate possono avere i seguenti possibili esiti – individuati ed illustrati nel citato documento "Procedura e criteri per l'istruttoria delle osservazioni al PTPR": "Non contro deducibile" (osservazioni genericamente motivate o carenti degli elementi necessari per le valutazioni di merito; rientrano in questa casistica le osservazioni per le quali non è stato possibile individuare l'esatto perimetro dell'area oggetto della richiesta o riferimenti certi relativamente ai presupposti amministrativi - giuridici alla base delle richieste stesse, le osservazioni non integrate); "Accolta" (osservazioni individuate e motivate nella richiesta e valutate positivamente o parte valutata positivamente di più vaste osservazioni); "Accolta



parzialmente” (osservazioni valutate positivamente con limitazioni o prescrizioni espresse nel dispositivo, comunque subordinate alle autorizzazioni paesaggistiche se relativi a singoli interventi o ai pareri paesistici se riferite a strumenti di pianificazione); “Respinta” (osservazioni valutate negativamente perché contrastante con gli obiettivi di tutela definiti per ambiti di paesaggio o con le modalità di tutela dei beni di cui al capo III e IV delle norme); “Confrontare” (osservazione accolta o respinta in base al PTPR come modificato ai fini dell’approvazione e alla normativa statale o regionale vigente in materia paesaggistica anche con riferimento a specifiche procedure previste dalle norme); “Non dà luogo a provvedere” (osservazioni che riguardano modifiche alla individuazione dei paesaggi in aree non vincolate o interessate esclusivamente da beni per i quali le modalità di tutela non rinviano alla disciplina di tutela dei paesaggi); “Non pertinente” (osservazione riferita a procedimento diverso dalla formazione del PTPR).

Tabella 8a “esiti delle osservazioni comunali per provincia” -

rif. N. osservazioni rilevate in Fase 3

rilevazione dicembre 2015

	Accolta	Parzialmente Accolta	Confrontare	Respinta	Non controdeducibile	Non pertinente	Non da luogo a provvedere	CM Totale
VT	69	96	303	242	59	30	278	1.077
RI	59	137	162	410	39	3	330	1.140
RM (I)	220	175	762	446	292	40	625	2.560
LT	108	103	256	154	26	8	208	863
FR	89	80	406	525	59	10	337	1.506
Totali	545	591	1.889	1.777	475	91	1.778	7.146
%	7,63%	8,27%	26,43%	24,87%	6,65%	1,27%	24,88%	100%
	Accolta	Parzialmente Accolta	Confrontare	Respinta	Non controdeducibile	Non pertinente	Non da luogo a provvedere	CM Totale
Roma	31	8	270	29	200	0	144	682
%	4,51%	1,18%	39,60%	4,26%	29,33%	0%	21,12%	100%



Tabella 8b “esiti delle osservazioni dei soggetti interessati per provincia”

ref. N. osservazioni rilevate in Fase 3

rilevazione dicembre 2015

	Accolta	Parzialmente Accolta	Confrontare	Respinta	Non controdeducibile	Non pertinente	Non da luogo a provvedere	SI Totale
VT	90	44	451	658	154	35	393	1.825
RI	30	12	207	187	77	7	69	589
RM (I)	275	163	2.926	1.813	324	187	1.092	6.780
LT	65	59	793	493	119	33	282	1.844
FR	31	67	769	761	764	123	514	3.029
Totali	491	345	5.146	3.912	1.438	385	2.350	14.067
%	3,50%	2,45%	36,58%	27,80	10,22%	2,74%	16,71%	100%
	Accolta	Parzialmente Accolta	Confrontare	Respinta	Non controdeducibile	Non pertinente	Non da luogo a provvedere	SI Totale
Roma	32	12	395	325	29	60	149	1.002
%	3,19%	1,20%	39,42%	32,43%	2,89%	5,99%	14,88%	100%

Per quanto riguarda le 7.700 osservazioni che, dalla rilevazione a dicembre 2015 hanno esito “confrontare”, circa 2.100 sono relative a modifiche normative, esaminate nell’ambito della revisione del testo normativo e rinviate alla normativa come modificata ai fini dell’approvazione, circa 3.000 sono rinviate agli esiti delle proposte comunali di modifica dei PTP ove le stesse siano riproposte ovvero, per osservazioni avanzate da soggetti interessati privati, che insistono su aree già oggetto di osservazione dell’amministrazione comunale o riguardano richieste formulate dalle stesse amministrazioni, il relativo parere rinvia alla controdeduzione già data alla medesima, o più ampia, osservazione presentata dall’amministrazione comunale ovvero in alcuni casi ad altre osservazioni di soggetti interessati insistenti sulla stessa area.

Le rimanenti richieste con esito “confrontare” risultano suddivise tra richieste relative a diverse tipologie di beni paesaggistici o alla cartografia di piano e sono rinviate alle specifiche procedure di accertamento ove previste (in particolare aree boscate) o alla medesima cartografia di Piano come adeguata ai fini dell’approvazione a seguito degli approfondimenti specifici (in particolare per gli insediamenti urbani storici, per i beni dell’architettura rurale, per i laghi, o per la individuazione delle visuali) anche ad esito di provvedimenti intervenuti successivamente all’adozione (per esempio per i corsi d’acqua pubblica) ed alle relative modalità di tutela. Nei casi di richieste che riguardano procedure autorizzative, relazioni con gli



strumenti urbanistici o l'esercizio di attività disciplinate da specifiche procedure (per esempio cave, aziende agricole) si rinvia alle disposizioni normative.

Si rinvia inoltre alle specifiche disposizioni, dettate ai sensi dell'articolo 140 comma 2 del Codice, per le osservazioni che riguardano aree per le quali siano intervenuti provvedimenti ai sensi dell'articolo 136 del Codice successivamente all'adozione del Piano.

Per quanto riguarda invece le ulteriori richieste relative alla esclusione ai fini paesaggistici per i corsi d'acqua pubblica, o alla corretta individuazione delle zone di interesse archeologico o di segnalazione di errata rappresentazione dei provvedimenti di vincolo, le stesse, rinviate in una prima fase istruttoria agli approfondimenti o al parere delle Soprintendenze archeologiche competenti, sono state contro dedotte a seguito dell'approfondimento tematico ed ad esito dell'esame congiunto.

Le 4.421 osservazioni con esito "non dà luogo a provvedere" riguardano richieste di modifica dei paesaggi che riguardano aree non vincolate o interessate da beni per i quali la disciplina di paesaggio non è cogente o per le quali comunque la stessa non rileva ai fini dell'applicazione delle relative modalità di tutela e pertanto non necessitano di una specifica valutazione del paesaggio.

Pertanto risultano valutate con esito "accolta" o "parzialmente accolta" o "respinta" solo ove le richieste di modifica dei paesaggi rilevano ai fini della tutela dei beni interessati.

Dalla tabella "esiti delle osservazioni comunali e dei soggetti interessati per provincia" (rilevazione dicembre 2015), si evidenzia che il numero delle osservazioni, relative a richieste di modifica o precisazione ai contenuti cogenti del piano, accolte e parzialmente accolte, è 2.055 pari al 8,97% delle 22.897 richieste contro dedotte, contro 6.043 richieste di modifica dei contenuti del piano, "respinte" pari al 26,39%.

Per le singole osservazioni e relativi esiti sono prodotti documenti in formato PDF contenenti il codice osservazione, il soggetto richiedente, la sintesi della richiesta, l'esito, il parere, l'individuazione cartografica solo ove riferita a specifica porzione di territorio univocamente individuabile. I relativi PDF, sono prodotti ai fini e per gli effetti della presente relazione istruttoria e del successivo procedimento amministrativo di approvazione su supporto informatico corredato di applicativo che permette la consultazione rapida e costituiscono allegato parte integrante. (allegato 7 Osservazioni)

ADEGUAMENTO DEGLI ELABORATI E INTEGRAZIONI DEI CONTENUTI DI PIANO

Le attività preordinate alla approvazione del PTPR hanno riguardato sia l'istruttoria e valutazione delle numerose osservazioni pervenute, sia la verifica dei vari contenuti nel Piano. Tali attività di verifica, effettuate da parte degli uffici regionali, anche tramite il necessario supporto scientifico e tecnico e, successivamente, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 13 dicembre 2013, in forma congiunta con il MiBACT, hanno prodotto un primo adeguamento cartografico e normativo ai fini dell'approvazione.

Ai fini della presente istruttoria si rinvia, per quanto riguarda gli specifici contenuti del piano adottato, alla relazione e agli elaborati pubblicati ai sensi dell'articolo 23 sul BURL, agli Albi Pretori dei Comuni e sul Sito istituzionale dal 14 febbraio 2008 e si descrive di seguito esclusivamente l'attività di verifica oggetto specifico del protocollo d'intesa sottoscritto tra MiBACT e Regione Lazio ed i conseguenti adeguamenti degli stessi.

Il lavoro si è avvalso sia di specifici studi tematici (architettura rurale, campagna romana, fonti di energia rinnovabile) finanziati dalla Direzione tramite affidamento di incarichi di ricerca, sottoscrizione di convenzioni con istituti universitari, partecipazione a progetti europei di cooperazione territoriale, sia di un più sistematico supporto tecnico scientifico alla conclusione dell'iter di formazione del PTPR: la Delibera di Giunta Regionale n.568 del 2 dicembre 2011 ha previsto una attività della Società Lazio Innova (già Sviluppo Lazio); l'attività prevista con specifica convenzione n.15815 del 21/11/12 è stata avviata concretamente dal 2 settembre 2013.

Tavola B – Beni Paesaggistici e repertori allegati

Beni di cui all'articolo 134 lettera a) del Codice:

CONSIDERATO CHE

- il Codice all'articolo 143 elenca i contenuti del piano paesaggistico tra cui alla lettera b): ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 134 lettera a) del Codice, ivi compresi quelli individuati dai provvedimenti indicati all'articolo 157 nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso;
- il PTPR in attuazione del disposto dell'articolo 22 della L.R. n.24/98, ha effettuato la ricognizione, la delimitazione e la rappresentazione in scala idonea all'identificazione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 134 lettera a) del Codice, trasferendo sulla carta tecnica regionale le originarie perimetrazioni, da cartografia IGM e/o catastale allegate ai provvedimenti e acquisito le stesse in forma numerica nel SIT e che tale cartografia dei vincoli paesistici è parte integrante del PTPR, ne segue la procedura approvativa e costituisce conferma ed eventuale rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 134 lettera a) del Codice;
è stata effettuata congiuntamente con le Soprintendenze competenti la verifica dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice, provvedendo, nei casi di errata o incerta perimetrazione, a confermare o a rettificare la rappresentazione negli elaborati del PTPR adottato ovvero ad integrarla ove sia stata acquisita nuova documentazione .

In relazione a tale verifica si è pervenuti alla validazione dei "criteri metodologici per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art.143 comma 1 lett. b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio" e delle relative perimetrazioni su CTR (documenti sottoscritti il 23/07/2015 per il Comune di Roma e il 29/07/2015 per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo - allegati alla tavola B)

Pertanto gli elaborati tavole B sono adeguati in relazione ai beni di cui all'articolo 134 lettera a) del Codice in conformità ai provvedimenti istitutivi a seguito di accertamenti congiunti.

Successivamente all'adozione del piano sono state dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice ulteriori aree. La tavola B del PTPR adeguata ai fini della approvazione recepisce le dichiarazioni di notevole interesse pubblico approvate.

La tavola B del PTPR riceverà altresì i provvedimenti di cui all'articolo 157 del Codice di cui sia possibile effettuare l'accertamento prima dell'approvazione del piano.

Sono fatte salve le sentenze di annullamento passate in giudicato nei confronti dei ricorrenti ancorché non graficizzate negli elaborati.

Beni di cui all'articolo 134 lettera b) del Codice

Il Codice all'articolo 143 elenca i contenuti del piano paesaggistico tra cui alla lettera c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione.

A tale riguardo la Regione Lazio, in considerazione del valore "ope legis" di tali beni paesaggistici, ha provveduto a definire le specifiche caratteristiche di tali beni al fine di procedere con maggiore certezza alla loro ricognizione ed individuazione territoriale. In particolare sono stati individuati gli elementi naturali ed artificiali ai fini dell'identificazione di ciascun bene e, sulla base dell'intesa di collaborazione con il Ministero



BAC, sancita dalla DGR n.3092 del 03/06/1997, ha approvato con la L.R. n.24/98 (Capo II) una definizione normativa univoca ed omogenea dei territori interessati da ciascuno dei vincoli paesistici di cui all'art.134 b) del Codice.

Tale definizione è stata recepita ed ulteriormente specificata nelle Norme del PTPR (Capo III) e, ai fini dell'approvazione, adeguata al Codice testo in vigore.

Il PTPR adottato in attuazione del disposto dell'articolo 22 della L.R. n.24/98, ha effettuato ricognizione delle aree di cui al comma I dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione nonché la determinazione delle relative prescrizioni d'uso.

La metodologia del PTPR si è svolta secondo tre le fasi operative precisate dal Codice: "ricognizione, delimitazione, rappresentazione" ed è risultata coerente con le indicazioni delle Linee guida del Ministero e tiene conto della evoluzione della pianificazione paesaggistica del Lazio in adeguamento alla evoluzione del quadro normativo sulla materia del Paesaggio.

A tal fine sono state individuate le fonti di reperimento dei dati, informative e cartografiche, con riferimento agli accertamenti forniti dagli enti amministrativi competenti in materia basati sugli elementi di conoscenza specifica e, in alcuni casi, su documenti che, secondo fonti normative diverse da quelle di tutela paesistica, hanno valore costitutivo per la loro definizione e validità giuridica.

Per quanto attiene la "delimitazione", sulla CTR del Lazio sono stati digitalizzati gli elementi delimitanti il perimetro delle aree soggette a vincolo, anche attraverso specifica acquisizione informatica, utilizzando le geometrie della CTR medesima.

La base cartografica della CTR 1:10.000 non consente ulteriori dettagli che sono possibili, ai fini di una più precisa lettura territoriale nella CTR regionale 1: 5000 ed in particolare con riferimento alla Cartografia catastale a cui si rinvia per i casi segnalati dalle norme.

Ai fini dell'approvazione si è proceduto preliminarmente ad adeguare la ricognizione dei beni ove accertata diversamente rispetto alla graficizzazione contenuta nel PTPR adottato con riferimento preliminarmente al recepimento degli accertamenti già notificati ai Comuni ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n.24/98 e pubblicati sul sito istituzionale, ovvero contenuti in appositi provvedimenti di Giunta regionale.

Al riguardo si precisa che, già nella fase di adozione del piano, a seguito delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni comunali riguardanti l'*errata o incerta perimetrazione dei vincoli*, è stata effettuato, sulla base della adeguata documentazione trasmessa ovvero del parere delle Soprintendenze competenti l'accertamento, ai sensi dell'art.26 della L.R. n.24/98, di beni sottoposti a vincolo per legge ai sensi dell'art.142 comma I lett. c) del Codice "*fiumi, torrenti e corsi delle acque pubbliche*", ai sensi dell'art.142 comma I lett. m) del Codice *zone di interesse archeologico*, ai sensi dell'art.142 comma I lett. i) del Codice "*zone umide*", accertamenti tutti notificati ai comuni e pubblicati sul sito istituzionale.

In particolare con le forme di pubblicità di cui all'articolo 23 "*procedure per l'approvazione e la modifica del PTPR*" della L.R. n.24/98 sono stati approvati specifici provvedimenti di Giunta Regionale inerenti la ricognizione di corsi delle acque pubbliche, l'individuazione di corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art.142, comma 3 e l'adeguamento della graficizzazione per gli affluenti già riconosciuti irrilevanti ai fini paesaggistici con precedenti provvedimenti di Giunta Regionale.

Tutti gli atti sono stati resi pubblici ed, in particolare, quelli riguardanti l'individuazione dell'irrilevanza paesaggistica sono stati trasmessi al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Regionale per il Lazio, per i competenti ed eventuali adempimenti previsti nel comma 3 dell'art.142 Codice. Il MiBACT non ha adottato provvedimenti in merito ai suddetti adempimenti.



A fronte delle ulteriori verifiche condotte in copianificazione l'adeguamento ha riguardato i seguenti beni:

Articolo 142 lettera a) del Codice fasce costiere marittime: non sono state effettuate rettifiche.

Articolo 142 lettera b) del Codice coste dei laghi: sono state effettuate rettifiche ove erroneamente individuati.⁵

Articolo 142 lettera c) del Codice fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblica: sulla base delle ulteriori segnalazioni pervenute sono state effettuate ulteriori rettifiche oltre al recepimento di quelle oggetto dei citati provvedimenti regionali.⁶

Articolo 142 lettera d) del Codice montagne sopra quota di 1.200 mt. slm: non sono state effettuate rettifiche.

Articolo 142 lettera f) del Codice parchi e delle riserve naturali: sono state effettuate rettifiche ed integrazioni in riferimento a

- a. Recepimento nuove perimetrazioni delle aree naturali protette ovvero della istituzione delle aree contigue a seguito dei provvedimenti di approvazione dei piani di assetto delle stesse.
- b. Rettifiche perimetri delle aree naturali protette in conformità ai provvedimenti istitutivi ove segnalate dall'Area competente della Regione Lazio ovvero del Ministero dell'Ambiente per i parchi nazionali.
- c. Recepimento perimetrazioni di nuove aree naturali protette istituite con provvedimento successivamente alla adozione del PTPR.⁷

Articolo 142 lettera g) del Codice Aree boscate si è ritenuto di non procedere a rettifiche puntuali se non ad esito di osservazione corredata di idonea certificazione da parte del Comune in relazione alla particolare natura del bene ed alla previsione normativa che attribuisce al Comune la possibilità di accertare la presenza del bosco nei casi di incerta o errata individuazione.

Articolo 142 lettera h) del Codice usi civici non si possiedono dati ulteriori sulla individuazione.

Articolo 142 lettera i) del Codice zone umide nelle more diversa indicazione da parte del Ministero ambiente sono confermate le individuazioni contenute nel PTPR adottato.

Articolo 142 lettera m) del Codice zone di interesse archeologico: si è proceduto ad una verifica congiunta con le competenti Soprintendenze archeologiche. La Regione Lazio ha provveduto alla selezione delle richieste di rettifica nonché delle osservazioni al PTPR riguardanti l'individuazione di beni archeologici, trasmesse alle competenti Sovrintendenze archeologiche quale base conoscitiva delle criticità segnalate, per la prosecuzione del lavoro congiunto di verifica delle individuazioni dei beni archeologici con valenza paesaggistica presenti sul territorio regionale.

La ricognizione effettuata dal PTPR adottato, come modificata in base alle verifiche effettuate dalla Soprintendenze archeologiche competenti per territorio è stata oggetto di validazione congiunta (documenti sottoscritti l'11/11/2015 per il territorio delle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed il 04/12/2015 per il territorio di Roma e Fiumicino⁸ - allegati alla tavola B).

La tavola B è adeguata con le rettifiche d'ufficio sulla base delle segnalazioni delle soprintendenze competenti.⁹

⁵ cfr cartografia adeguata ed elenco delle rettifiche effettuate (allegato 8).

⁶ cfr cartografia adeguata ed elenco delle ulteriori rettifiche effettuate (allegato 9).

⁷ cfr cartografia adeguata.

⁸ parte di competenza della SSCOL.

⁹ cfr cartografia adeguata; le ulteriori modifiche ad esito dell'accoglimento delle osservazioni saranno oggetto di adeguamento successivo alla approvazione da parte del Consiglio Regionale.



Dall'approfondimento svolto è emersa la necessità di integrazione della tipologia di bene che sarà oggetto di specifica procedura di evidenza pubblica.

Beni individuati ai sensi dell'articolo 134 lettera c) del Codice

Il PTPR ha applicato nel Lazio la previsione del all'articolo 134 comma 1 lettera c) del Codice, ovvero la possibilità, per i piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156, di sottoporre a tutela "ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136". Rinviano per i criteri di individuazione delimitazione e rappresentazione di tali beni e per la definizione delle relative prescrizioni d'uso alla relazione illustrativa ed alle modalità di tutela (capo IV delle Norme) si precisano di seguito le verifiche svolte in copianificazione gli adeguamenti conseguenti.

Gli adeguamenti hanno riguardato i seguenti beni:

Beni ex articolo 45 del PTPR "*Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto*" sono stati oggetto di verifica congiunta con le Soprintendenze archeologiche competenti per territorio anche al fine di precisare l'interesse archeologico/storico monumentale/estetico tradizionale nell'ambito della verifica effettuata per i beni di cui all'articolo n.142 lettera m).¹⁰

Dall'approfondimento svolto è emersa la necessità di integrazione della tipologia di bene che sarà oggetto di individuazione con specifica procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n.24/98

Beni ex articolo 43 del PTPR "*insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto*" sono state effettuate rettifiche in base alle segnalazioni delle amministrazioni comunali o contenute nelle osservazioni nonché d'ufficio, a seguito degli approfondimenti tematici¹¹. Una parte dell'attività di supporto scientifico del gruppo di lavoro della Società Lazio Innova è stata dedicata alla verifica delle incongruenze riscontrate nella delimitazione degli insediamenti storici individuati nel PTPR adottato pervenendo a rettifiche, integrazioni o eliminazioni in relazione a una serie di criticità riconducibili ai seguenti aspetti:

- difformità tra perimetrazione dell'insediamento urbano storico nella tavola B e attribuzione del paesaggio nella tavola A;
- difformità di perimetrazione rispetto alle cartografie storiche, in particolare al Catasto Gregoriano per i centri storici afferenti al territorio dell'ex Stato Pontificio ed all'IGM I levata postunitaria per i centri storici afferenti al territorio dell'ex Regno di Napoli;
- perimetrazioni pertinenti insediamenti storici isolati e non centri storici, da considerare come insediamenti di carattere isolato e puntuale (senza fascia di rispetto);
- ricomposizione unitaria di perimetrazioni frammentarie e discontinue di un medesimo centro storico anche attraverso il riconoscimento di parchi ville e giardini storici "periurbani", o emergenze "periurbane" di particolare rilievo storico – monumentale da integrare ai contigui insediamenti urbani storici.

L'approfondimento del tematismo ha inoltre condotto alla riconsiderazione dell'intera tipologia di bene suggerendo la necessità di una integrazione dell'individuazione effettuata in adozione con i nuclei urbani

¹⁰ Per tale tipologia di bene, considerato l'interesse archeologico preminente la relativa verifica e validazione ha seguito la procedura utilizzata per i beni di cui all'art.142 comma 1 lettera m) del Codice pertanto si rinvia ai relativi documenti sottoscritti l'11/11 ed il 4/12 del 2015

¹¹ Per il comune di Roma si è proceduto al recepimento del perimetro del sito Unesco centro storico di Roma in conformità con la "minor modification" approvata dal World Heritage Committee con decisione 39 COM 8B.43 nella sessione tenutasi a Bonn dal 28 giugno al 8 luglio 2015.



minori, come parte di una rete di nuclei storici. Tali nuove individuazioni saranno oggetto di specifica procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 23 della L.R.24/98.

Beni ex articolo 44 del PTPR "*Borghi dell'architettura rurale e beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto*" altra parte delle attività di supporto scientifico del gruppo di lavoro della Soc. Lazio Innova ha riguardato la verifica dei beni individuati in base al quale si è proceduto alla eliminazione dei beni puntuali nei casi in cui siano stati individuati casali non più rintracciabili. (allegato 14)

Viceversa è emersa la opportunità di integrare la tipologia del bene identitario con beni non individuati nel PTPR adottato, ove risultante dalla cartografia storica e/o già individuati nei PTP. Tali integrazioni saranno oggetto di individuazione con specifica procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n.24/98.

Beni ex articolo 47 del PTPR "*Beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di rispetto*": per la tipologia di bene si è proceduto in collaborazione con la Direzione Ambiente, che ha proposto una propria osservazione a riguardo,¹² procedendo alla rettifica di alcuni beni ove già individuati nel PTPR adottato.

Viceversa è emersa la opportunità di integrare la tipologia del bene identitario ove risultante dalla verifica della documentazione e dai sopralluoghi condotti dalla Direzione Ambiente. Tali integrazioni saranno oggetto di individuazione con specifica procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n.24/98.

Con riferimento ai **beni di cui agli articoli 42** "*aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie*" e **46** "*Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto*" **del PTPR** si è ritenuto di confermare le relative individuazioni planimetriche; in relazione alle osservazioni presentate sono state valutate le possibilità di trasformazione.

Tavola A - Sistemi di paesaggio

Il Piano, effettuata la ricognizione dei beni paesaggistici nonché l'analisi delle caratteristiche del territorio laziale, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135 del Codice, ha definito e individuato gli ambiti omogenei, i relativi elementi e i valori paesaggistici da tutelare nonché i rispettivi obiettivi di qualità paesaggistica.

La metodologia per la definizione e individuazione degli ambiti di paesaggio ("paesaggi") si è basata sul confronto di sistemi interagenti sia di tipo geografico ovvero i sistemi strutturanti il territorio del Lazio, denominati "Ambiti Geografici" a carattere fisico e idrografico, sia di tipo paesaggistico denominati "Sistemi di Paesaggio" a carattere naturalistico ambientale e storico -antropico della regione.

L'individuazione dei paesaggi ha teso alla ricomposizione di tutti gli elementi che concorrono alla definizione del complesso concetto di paesaggio e delle sue molteplici componenti antropiche, storiche, naturali, ambientali, percettive. L'individuazione delle cosiddette "tipologie di paesaggio" deriva dall'ipotesi che la rappresentazione del paesaggio sia riconducibile a due configurazioni fondamentali: il paesaggio naturale che concerne i fattori biologici, morfologici e forestali ed il paesaggio antropico che concerne i fattori agricoli e insediativi. Quest'ultimo è stato distinto ulteriormente in Paesaggio agrario e Paesaggio insediativo, a sua volta differenziato in insediativo storico e insediativo recente.

Di conseguenza sono stati individuati tre principali Sistemi di Paesaggio:

- **Sistema dei Paesaggi Naturali:** Paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali. Tale categoria

¹² cfr cartografia adeguata ed elenco beni da rettificare o integrare (allegato 10)



riguarda principalmente aree interessate dalla presenza di beni elencati nella L. n.431/85, aventi tali caratteristiche di naturalità, o territori più vasti che li ricomprendono;

- **Sistema dei Paesaggi Agrari:** Paesaggi caratterizzati dall'esercizio dell'attività agricola;
- **Sistema dei Paesaggi Insediativi:** Paesaggi caratterizzati da processi insediativi delle attività umane e storico-culturali.

Il PTPR ha declinato la valutazione e l'attribuzione dei valori del paesaggio sia in base alla lettura del territorio e all'associazione dei diversi ambiti riconosciuti alle categorie di paesaggio individuate, a cui attribuire usi compatibili e congrui con i beni paesaggistici da salvaguardare, sia attraverso la riconduzione dei precedenti regimi differenziati di tutela (integrale, paesaggistica, orientata, limitata) alle medesime categorie di paesaggio.

In applicazione dell'articolo 14, comma 2, della L.R. n.24/98, ai paesaggi sono state coerentemente ricondotte, per quanto possibile, le classificazioni per zona contenute nei Piani Territoriali Paesistici vigenti; a seguito dell'analisi delle specifiche prescrizioni contenute nelle classificazioni di tutela dei PTP vigenti è stata effettuata la riconduzione delle relative classificazioni ai "sistemi di paesaggio" e al relativo "grado" di tutela e, quindi, alla singola "tipologia di paesaggio".

La tutela e valorizzazione degli ambiti è articolata nella specifica normativa di disciplina e di uso dei singoli paesaggi contenuta in tre tabelle: A), B) e C).

Nella tabella A) vengono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità, in funzione del livello di integrità, di permanenza e rilevanza dei valori paesaggistici riconosciuti ai diversi paesaggi in cui è classificato il territorio regionale. Gli obiettivi di qualità e la disciplina di tutela sono volti, ai sensi dell'articolo 135 del Codice:

- a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Nella tabella B), definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici, vengono individuate le attività di trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela, ordinate per uso e per tipi di intervento elencati; per ogni uso e per ogni attività il PTPR declina, inoltre, gli obiettivi generali e specifici di miglioramento della qualità del paesaggio.

Nella tabella C) vengono definite le disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali, geomorfologiche ed architettoniche.





La tavola A del PTPR adottato è stata adeguata ai fini dell'approvazione in relazione ai seguenti contenuti:

- a) Adeguamento cartografico per 3.000 esiti ai contributi dei Comuni ante adozione del PTPR. Ai sensi dell'articolo 36 *quater* della L.R. n.24/98 "Criteri per la redazione del primo PTPR - Disposizioni transitorie" al comma 1 *ter* "In attesa dell'approvazione del PTPR ai sensi dell'articolo 21, le proposte previste dall'articolo 23, comma 1, presentate dai comuni prima dell'adozione del PTPR da parte della Giunta regionale, valutate positivamente dalla stessa Giunta ed inserite nel PTPR adottato, sono trasmesse al Consiglio regionale che provvede, con propria deliberazione, all'adeguamento dei PTP vigenti".

Considerato che con atto n.41 del 31 luglio 2007 il Consiglio Regionale del Lazio ha deliberato, ai sensi dell'articolo 36 comma 1 *ter* della L.R. n.24/98, la variante ai PTP vigenti per le proposte comunali accolte e parzialmente accolte di cui alla DGR 556 del 30 luglio 2007 apportando alcune modifiche alle relative controdeduzioni e che il PTPR, con DGR 1025 del dicembre 2007, ha recepito tale provvedimento;

considerato inoltre che, in base all'articolo 65 delle norme del PTPR adottato, l'esito delle proposte comunali di modifica dei PTP vigenti come ratificato dal Consiglio regionale, è recepito nel PTPR ed i contenuti delle controdeduzioni di cui agli Allegati 3 al piano adottato prevalgono sulla disciplina di tutela e di uso dei "Paesaggi" del PTPR e sulle modalità di tutela dei beni paesaggistici tipizzati da PTPR; considerato inoltre che, essendo le proposte comunali riferite a richieste di modifica delle classificazioni dei PTP vigenti e non ai "Paesaggi" ed alla relativa disciplina come definiti con il PTPR, è stata effettuata, dalla struttura competente per la pianificazione paesaggistica, sulla base dei contenuti delle controdeduzioni, secondo le indicazioni inerenti le modalità di accoglimento delle singole proposte accolte in tutto o in parte, contenute nel documento "criteri di valutazione dei contributi dei comuni" costituente l'allegato I al PTPR adottato, l'attività di "traduzione" delle decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio Regionale in merito ai contributi dei Comuni ai sensi dell'art.23, primo comma, della L.R. n.24 del 1998 nelle cartografie di Piano, Tavole A – Sistema dei Paesaggi.

Per le singole osservazioni e relativi esiti sono prodotti i PDF contenenti: il codice della proposta, il Comune richiedente e l'attribuzione dell'ambito di paesaggio del PTPR in coerenza con i contenuti della richiesta, l'esito ed il relativo parere ratificato dalla delibera del Consiglio Regionale n.41/2007. I relativi PDF sono prodotti su supporto informatico corredato di applicativo che permette la consultazione rapida e costituiscono parte integrante del piano adeguato (allegato I alla Tavola D) ai fini e per gli effetti del procedimento di approvazione.

La cartografia del PTPR, come adeguata in conformità alle decisioni assunte dal Consiglio Regionale con propria deliberazione n.41/2007, costituisce anche riferimento per le valutazioni sulle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 23 comma 2 della L.R. n.24/98 al PTPR adottato, oggetto della presente relazione istruttoria.

- b) Adeguamento cartografico agli esiti dei procedimenti conclusi ai sensi dell'articolo 63 delle norme. L'articolo 63 "norma transitoria per le aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela" delle norme del PTPR prevede che, nella fase di adozione del PTPR, nelle aree in cui le norme dei PTP rimandano alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite loro varianti, fatte salve le modalità di tutela delle aree tutelate per legge, nei casi in cui le stesse ricadano contemporaneamente:
- a) in aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela, secondo le indicazioni e come definite e individuate ai sensi dell'art.27 *bis* della L.R. n.24/98 dalla ricognizione effettuata con la DGR n.601 del 26/09/2006 (BURL 30/11/2006 n.33);

- b) nei seguenti Paesaggi del PTPR adottato: Paesaggio urbano e in evoluzione; Paesaggio agrario di continuità, agrario di valore, agrario di rilevante valore o, nel caso ricadano in altri paesaggi individuati dal PTPR esclusivamente se immediatamente a ridosso delle aree urbanizzate perimetrate dal PTPR.

Nella cartografia di piano sono stati recepiti gli esiti dei procedimenti conclusi per le quali è stata effettuata la valutazione sulla compatibilità della proposta urbanistica ai fini paesaggistici è effettuata d'intesa fra le strutture competenti in materia paesaggistica e urbanistica.

Per i singoli adeguamenti sono prodotti i PDF contenenti il Comune richiedente e l'attribuzione dell'ambito di paesaggio del PTPR in coerenza con i contenuti della relazione istruttoria, del relativo parere e del voto del CRpT. I relativi PDF sono prodotti su supporto informatico e sono parte integrante della presente relazione ai fini e per gli effetti del successivo procedimento di approvazione (allegato 11).

- c) Correzione di errori materiali nella rappresentazione dei paesaggi anche su segnalazione SBEAP: in particolare aree urbanizzate corrispondenti a obliterazioni, errori di editing nella trasposizione dei paesaggi. Per i singoli adeguamenti sono prodotti i PDF contenenti gli stralci cartografici relativi alle porzioni erroneamente rappresentate sono prodotti su supporto informatico e sono parte integrante della presente relazione ai fini e per gli effetti del successivo procedimento di approvazione. (allegato 12)

- d) Recepimento dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico intervenuti. In considerazione che successivamente all'adozione del PTPR sono intervenute nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico con le procedure di cui agli articoli 137 e segg. del Codice e che, ai sensi dell'articolo 140 comma 2 del Codice, le relative prescrizioni di tutela e di uso costituiscono parte integrante del piano paesaggistico e non possono essere modificate nelle procedure d'approvazione dello stesso, ai fini dell'approvazione la tavola A del PTPR adottato è adeguata mediante il recepimento provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico conclusi ai sensi articolo n.136 e delle relative prescrizioni di tutela e di uso.

Ai sensi dell'articolo 141 del Codice i provvedimenti relativi all'ambito territoriale del comune di Roma, sulla G.U. n. 25 parte prima del 1 febbraio 2010 è stato pubblicato il DM 25/01/10 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante il Comune di Roma - Ambito meridionale dell'agro romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina (Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, S.Fumia, Solforata) - ai sensi dell'art.141 co.2 del DLgs 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni.¹³

Per il comune di Blera sulla G.U. n.10 parte prima del 14/01/2011 è stato pubblicato il DM 10/01/2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali "Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'Ampliamento del vincolo Zona di San Giovenale, in Blera" ai sensi dell'art.141 co.2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il comune di Acquapendente sulla G.U. n.112 parte prima del 16/05/2011 è stato pubblicato il DM 12/05/2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di dichiarazione di notevole interesse pubblico "Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ampliamento del vincolo Monte Rufeno e Valle del Paglia, in Acquapendente" ai sensi dell'art.141 comma 2 del D.Lgs. 22

¹³ http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=81



gennaio 2004 n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni.¹⁴

Per l'ambito territoriale del comune di Roma inoltre sono conclusi i seguenti procedimenti ai sensi degli articoli 138 e segg del Codice:

- "Agro romano occidentale zona del fosso della Quistione e Tenuta della Massa Gallesina lungo la via Aurelia e via di Casal Selce" (DGR n.649 del 7 ottobre 2014).¹⁵
- "Agro romano occidentale, zona del bacino del Fosso della Maglianella in località Torretta dei Massimi lungo via della Pisana" (DGR n.650 del 7 ottobre 2014).¹⁶
- "Agro romano meridionale zona tra via Laurentina, Fosso della Solfarata, Fosso di Mala Fede Valle di Decimo e del Fontanuletto, Fosso della Perna" (DGR n.651 del 7 ottobre 2014).¹⁷
- "Agro romano orientale, zona in località Barcaccia" (DGR n.652 del 7 ottobre 2014).¹⁸
- "Agro romano settentrionale, zona tra via Casal del Marmo e via Trionfale comprendente il complesso di Santa Maria della Pietà" (DGR 670 del 14 ottobre 2014).¹⁹

e) Adeguamento paesaggio dei centri storici e relativa fascia di rispetto.

L'approfondimento del tematismo specifico, finalizzato ad una maggiore coerenza tra l'attribuzione nella tavola A – "Sistemi ed ambiti di Paesaggio", del paesaggio dei centri e nuclei storici e la corrispondente individuazione, nella tavola B – "Beni Paesaggistici" del PTPR adottato, degli "Insediamenti storici e relativa fascia di rispetto", si è sviluppato pervenendo ad una maggiore precisazione delle caratteristiche dell'insediamento urbano storico per gli insediamenti già individuati nel piano adottato, puntualizzando l'attribuzione del paesaggio: paesaggio dei centri storici, dell'insediamento storico diffuso, delle ville parchi e giardini storici²⁰ ed estendendo la precisazione dei paesaggi in corrispondenza di 89 nuclei minori e 7 complessi storico monumentali isolati.²¹ (elenchi e stralci cartografici - allegato 13)

f) Verifica e integrazione punti di vista, dei percorsi panoramici e dei cono visuali di cui all'art.49 delle norme.

L'articolo 49 delle norme adottate prevedeva un attività di verifica dei punti di vista e percorsi panoramici ai fini della conferma o ablazione dei percorsi e soprattutto della specificazione del tipo di percorso ai fini della tutela.

A tal fine è stata sottoscritta una Convenzione tra la Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Territorio e la Sapienza Università di Roma - Osservatorio sul Moderno del Dipartimento di architettura e progetto, per lo studio della "Salvaguardia delle visuali di cui agli articoli 16 dei LR 24/98 e 49 delle norme del PTPR". La ricerca ha riguardato la verifica della corrispondenza tra localizzazione cartografica (nella Tavola C del PTPR) e la effettiva visuale panoramica del quadro paesaggistico come descritto nelle declaratorie di vincolo delle province di VT, FR, LT, RI e Roma, fornite dalla Direzione regionale. Per ogni visuale è individuato il grado di modificazione oggi riscontrabile e quindi la validità, permanenza o perdita delle condizioni di visuale privilegiata alla luce di eventuali trasformazioni edilizie

¹⁴ Il provvedimento è stato oggetto di annullamento con sentenza n.10436/2015 della sez. II quater del TAR del Lazio, impugnata dal MiBACT c/o Consiglio di Stato; e successiva riproposizione nota SBEAP per la province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo n.18879 del 13/10/2015 con richiesta di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Acquapendente

¹⁵ http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutidetail&id=171

¹⁶ http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutidetail&id=175

¹⁷ http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutidetail&id=176

¹⁸ http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutidetail&id=177

¹⁹ http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutidetail&id=178

²⁰ Per il comune di Roma si è proceduto al recepimento del perimetro del sito Unesco centro storico di Roma in conformità con la citata "minor modification" a seguito della avvenuta approvazione.

²¹ cfr cartografia di piano, elenchi e stralci cartografici. Per tali nuclei, individuati nella tavola A - Sistemi ed Ambiti di Paesaggio, la relativa individuazione quale bene paesaggistico deve essere soggetta a autonomo provvedimento ed alle relative forme di pubblicità.

intervenute. Il lavoro è stato completato, per quanto riguarda il Comune di Roma, nell'ambito del gruppo di lavoro della Soc. Lazio Innova.

In relazione al tematismo si è proceduto ad adeguare la tavola A con l'inserimento dei punti di vista, percorsi panoramici e dei cono di visuale ove confermati o introdotti, quale specificazione della disciplina di tutela, e le relative schede, in sostituzione delle ampie "aree di visuale" individuate nel PTPR adottato, sulla base della puntuale verifica effettuata.²²

- g) le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono adeguate in conformità alla tavola B.
- h) la legenda è adeguata in base alle innovazioni introdotte.

Tavola C "Beni del patrimonio Naturale e Culturale" e repertori allegati. Si conferma l'elaborato adottato. Resta fermo che l'implementazione del quadro conoscitivo, ad esito dell'acquisizione di nuovi dati informativi sui beni naturali e culturali in attuazione delle attività di collaborazione istituzionale non costituisce variante al PTPR approvato.

Tavola D "Recepimento proposte comunali di modifica dei PTP accolte e parzialmente accolte e prescrizioni" e Allegati I "schede per provincia e prescrizioni particolari".

Contiene le osservazioni proposte ai sensi dell'articolo 23 L.R. n.24/98 accolte o parzialmente accolte con le relative prescrizioni. L'elaborato è corredato dalle schede per ogni proposta accolta o parzialmente accolta e dall'abaco delle prescrizioni.

Norme:

Il testo normativo è stato oggetto di revisione ai fini del suo adeguamento in ordine a:

- a. alla legislazione vigente;
- b. agli approfondimenti sui contenuti di piano con particolare riferimento a precisazioni della disciplina di tutela;
- c. in accoglimento di osservazioni, con particolare riferimento a precisazioni della definizione degli interventi.

Sulle norme è previsto un ulteriore approfondimento ai fini del raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Codice.²³

Inoltre ad esito degli ulteriori studi ed approfondimenti sui contenuti di piano sono stati introdotti i seguenti **Allegati alle norme**:

Allegato S - "proposte di applicazione delle semplificazioni di cui all'articolo 143 comma 4 lettere b) del Codice".

In relazione alla rilevanza per la tutela dei quadri paesaggistici individuati dagli specifici provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché delle aree agricole identitarie individuate dal piano, è stato inoltre prodotto un apposito allegato alle norme: **"le visuali del Lazio, "linee guida per la**

²² Per l'ambito territoriale del comune di Roma la SBEAP per il Comune di Roma ha ritenuto di mantenere le aree di visuale riservandosi di integrare le linee guida per la valorizzazione delle visuali con l'elenco dei provvedimenti ex articolo 45 del Codice nelle more dell'integrazione del quadro conoscitivo della tavola C di piano.

²³ In relazione alla normativa si procederà, in sede raggiungimento dell'accordo sul piano, alle necessarie integrazioni e precisazioni in ordine, in particolare, agli specifici aspetti della partecipazione del MiBACT al procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico approvato, dell'applicazione della semplificazione a seguito dell'avvenuto suddetto adeguamento, delle eventuali ulteriori specificazioni delle modalità di tutela per il territorio comunale di Roma in ragione della particolarità del sito (Sito UNESCO, PTP ambito 15/12).



valorizzazione paesaggistica” contenente i repertori costituiti dalle schede descrittive per ciascuna visuale ed i quadri d'unione.

La graficizzazione, costituita da un soprassegno di indicazione al recupero, contenuta nella tavola A del PTPR adottato, è sostituita da un apposito elaborato prodotto in sede di approfondimento scientifico ai fini della specificazione delle diverse tipologie di recupero e delle proposte di valorizzazione e relative: **“Linee guida per la valorizzazione del paesaggio”** costituito da cartografia n.13 tavole in scala 1:50.000 con la individuazione di ambiti di recupero e valorizzazione, classificati per tipo anche in relazione ai paesaggi del PTPR.²⁴

Infine, in esito ad uno specifico approfondimento ed allo studio delle esperienze applicative è stata prodotta una classificazione per le diverse tipologie di applicazione di fonti di energia alternativa anche, in coerenza con le linee guida del MiBACT, in relazione alla compatibilità con i “paesaggi” del PTPR pervenendo ad una più dettagliata individuazione degli interventi: **“Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile”**. Ad esito di tale più dettagliata individuazione il testo normativo è stato rivisto in relazione alla compatibilità con i singoli paesaggi.

Da quanto sopra esposto gli elaborati di piano come adeguati ed integrati ai fini dell'approvazione sono:

a) Relazione; la relazione ha natura descrittiva e contiene: le fasi del procedimento di formazione; i criteri per la riconduzione delle classificazioni dei PTPP previgenti ai sistemi e agli ambiti del paesaggio; la connessione fra il quadro conoscitivo e l'articolazione del territorio del Lazio in sistemi ed ambiti di paesaggio; i criteri di recepimento delle norme della legge regionale n.24/98 relative ai beni diffusi (capo II) in relazione ai paesaggi individuati;

Allegato alla relazione: atlante dei beni identitari

b) Norme; le norme hanno natura prescrittiva e contengono le disposizioni generali, la disciplina di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio con l'individuazione per ciascun ambito, degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni ammesse e le misure necessarie per il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio; le modalità di tutela delle aree tutelate per legge, le modalità di tutela degli immobili e le aree del patrimonio identitario regionale, gli indirizzi di gestione volti a tradurre il piano in azioni e obiettivi operativi al fine di realizzare lo sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Allegati alle norme:

“Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile” che contengono la individuazione delle diverse tipologie di intervento ed i criteri di valutazione sulla compatibilità in relazione ai diversi ambiti di paesaggio. L'allegato ha natura di indirizzo.

“Le visuali del Lazio - linee guida per la valorizzazione paesaggistica” - che contengono la individuazione di specifiche tipologie di percorso visuale con le relative schede e indicazioni sulla attuazione della tutela. L'allegato ha natura di indirizzo.

“Linee guida la valorizzazione del paesaggio” n.13 tavole redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:50.000 e Quadro sinottico con legenda. Contengono la individuazione di ambiti prioritari per l'attuazione di progetti per la conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione del paesaggio di cui all'articolo 143 del Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR, distinti

²⁴ Il soprassegno di recupero e valorizzazione sulla tavola A del PTPR è conservato esclusivamente, in relazione al recepimento, quale prescrizione di tutela dettata ai sensi dell'articolo 140 comma 2 del Codice, dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico intervenuti dopo l'adozione del Piano.



per le diverse tipologie di ambito e relativo strumento di attuazione, indicandone le possibili misure incentivanti. L'allegato ha natura propositiva e di indirizzo.

Allegato S "Schede degli Ambiti di Semplificazione art.143 comma 4 lettera b) del Codice" l'allegato S ha natura propositiva;

c) Tavole A "Sistemi ed Ambiti di Paesaggio" - tavole da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000. Le Tavole A hanno natura prescrittiva e contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, i percorsi panoramici ed i punti di vista.

d) Tavole B "Beni Paesaggistici" - tavole da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e repertori dei beni allegati. Le Tavole B hanno natura prescrittiva e contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva. Le tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui al comma 1 lettera h) dell'art. 142 del Codice: "le aree interessate dalle università agrarie e le zone gravate da usi civici"; in tali aree, ancorché non cartografate, si applica la relativa modalità di tutela. Le tavole B del PTPR approvato sostituiscono, dalla pubblicazione, le tavole B del PTPR adottato.

Allegati alla tavola B

Allegati A - immobili e aree di notevole interesse pubblico lett. c) e d) del comma 1 art.136 D.lgs. 42/2004

A0 Roma - documento di validazione sottoscritto il 23/07/2015

A0 Province di Roma, Frosinone, Latina Rieti e Viterbo - documento di validazione sottoscritto il 29/07/2015

A1 elenco provincia di Frosinone;

A2 elenco provincia di Latina;

A3 elenco provincia di Rieti;

A4 elenco Città metropolitana di Roma Capitale;

A5 elenco provincia di Viterbo;

A6 elenco delle aree di notevole interesse pubblico lett. c) e d) del comma 1, articolo n.136, del Codice approvati successivamente all'adozione del PTPR.

Allegati B - immobili e aree di notevole interesse pubblico lett. a) e b) del comma 1 art.136 D.lgs. 42/2004
B1 elenco Città metropolitana di Roma Capitale e Provincia di Frosinone.

Allegato C - aree tutelate per legge: lett. a), b) e c) del comma 1 art.142 D.lgs.42/2004;

Allegato D - aree tutelate per legge lett. f), h) e i) del comma 1 art.142 D.lgs. 42/2004;

Allegati E - aree tutelate per legge lett. m) del comma 1 art.142 D.lgs. 42/2004;

E0 Province di Roma, Frosinone, Latina Rieti e Viterbo - documento di validazione sottoscritto 11/11/2015

E0 Roma documento di validazione sottoscritto 4/12/2015

E1 Beni areali Provincia di Frosinone, Latina e Rieti;

E2 Beni areali Città metropolitana di Roma Capitale (parte prima);

E3 Beni areali Città metropolitana di Roma Capitale (parte seconda);

E4 Beni areali Città metropolitana di Roma Capitale (parte terza);



E5 Beni puntuali e areali Città metropolitana di Roma Capitale;

E6 Beni lineari Città metropolitana di Roma Capitale;

E7 Beni areali e lineari Provincia di Viterbo (parte prima);

E8 Beni areali Provincia di Viterbo (parte seconda);

Allegati F - Beni del patrimonio identitario regionale, individuati dal PTPR ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett.c) del Codice:

F1A Aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie, n.9 tavole in scala 1:25.000;

F1B: Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto; Borghi dell'architettura rurale e beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto; Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto; Beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di rispetto.

F2 Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto della Provincia di Frosinone

F3 Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto della Provincia di Latina;

F4 Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto della Provincia di Rieti;

F5 Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto della Città metropolitana di Roma Capitale;

F6 Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto della Provincia di Viterbo.

e) Tavole C - "Beni del patrimonio Naturale e Culturale" tavole da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e Quadro sinottico con la legenda e relativi repertori. Le Tavole C hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica; assieme ai relativi repertori, contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. La disciplina dei beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costitutivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla autorizzazione paesaggistica. Le Tavole C contengono anche l'individuazione di punti di vista e dei percorsi panoramici esterni ai provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché di aree con caratteristiche specifiche in cui realizzare progetti mirati per la conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione e la gestione del paesaggio di cui all'articolo 143 del Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR. Le Tavole C contengono altresì la graficizzazione del reticolo idrografico nella sua interezza, comprensivo dei corsi d'acqua non sottoposti a vincolo paesaggistico, che costituisce carattere fondamentale della conformazione del paesaggio. L'implementazione del quadro conoscitivo, ad esito dell'acquisizione di nuovi dati informativi sui beni naturali e culturali in attuazione delle attività di collaborazione istituzionale non costituisce variante al PTPR approvato.

Allegati alla tavola C

Allegato G - beni del patrimonio naturale;

Allegato H - beni del patrimonio culturale;

f) Tavole D - "Recepimento proposte comunali di modifica dei PTP accolte e parzialmente accolte e prescrizioni": tavole da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.



Allegati I – schede per provincia e prescrizioni particolari (art.23, comma 1 della L.R. n.24/98 - decisioni DCR 41/2007)

- 11 schede provincia di Frosinone; 12 schede provincia di Latina; 13 schede provincia di Rieti;
- 14 schede Comune di Roma
- 15 schede Città metropolitana di Roma Capitale;
- 16 schede provincia di Viterbo;

Le Tavole D e le schede allegate hanno natura prescrittiva e prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella tavola A e nelle norme.

Questo Comitato Regionale per il Territorio, anche in considerazione di quanto già espresso nella relazione istruttoria, negli atti e negli allegati ritiene opportuno inserire le seguenti modifiche e integrazioni alla Normativa:

MODIFICHE ALLE N.T.A.

1. All'articolo 1:

- a) al comma 2, dopo le parole "Il PTPR" sono inserite le seguenti "è redatto secondo i contenuti della legge regionale 6.7.1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"; il PTPR".
- b) al comma 2, le parole "volto anni 1989-1990" sono soppresse.
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Il PTPR redatto in copianificazione ai sensi dell'articolo 143 del Codice, sulla base dell'Accordo di collaborazione istituzionale con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sottoscritto dalle Parti il 9 febbraio 1999, è stato verificato e integrato sulla base del "Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale", sottoscritto l'11 dicembre 2013."

2. All'articolo 3:

- a) al punto c), dopo le parole "scala 1:10000 e" le parole "Quadro sinottico con la legenda e allegati" sono soppresse;
- b) al punto d) dopo le parole "scala 1:10000 e" le parole "Quadro sinottico con la legenda e" sono soppresse;
- c) al punto d) - allegati A alla tavola B – alla voce A6 la parola "adottati" è sostituita dalla parola "approvati";
- d) al punto f) - allegati alla tavola D – le parole "17 prescrizioni da accoglimenti di osservazioni al PTPR adottato" sono soppresse;
- e) le parole "area metropolitana di Roma Capitale" sono sempre sostituite con le seguenti: "città metropolitana di Roma Capitale";

3. All'articolo 9, comma 1, le parole "e dell'articolo 142, comma 1, del Codice, nel territorio della Regione Lazio riguardano:" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio della Regione Lazio riguardano i beni di cui alle seguenti lettere dell'articolo 142, comma 1, del Codice:".

4. All'articolo 12, il comma 1, è sostituito dal seguente: "Le opere pubbliche possono essere consentite anche in deroga alle norme del PTPR in assenza di alternative localizzative e/o progettuali, fermo restando la



necessità di verificare, in sede di autorizzazione paesaggistica, la compatibilità di dette opere con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni”.

5. All'articolo 13, comma 5, le parole “è sempre consentita la demolizione senza ricostruzione di immobili privi di valore architettonico” sono sostituite dalle seguenti: “può essere consentita la demolizione senza ricostruzione di immobili non tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del Codice”.
6. All'articolo 15:
 - a) al comma 1, le parole “secondo le procedure previste dalle presente legge per l'approvazione del PTPT, con i termini ridotti alla metà.” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le procedure previste dall'articolo 26 della l.r. 24/1998 ovvero secondo la procedura semplificata definita in sede di accordo sul PTPR tra Ministero e Regione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Codice.”;
 - b) il comma 3 è soppresso.
7. All'articolo 17:
 - a) al comma 8, tabella Tipologie di interventi di trasformazione per uso, al punto 4.8, nella rubrica le parole “depositi temporanei, sotterranei,” sono soppresse;
 - b) il comma 13, è sostituito dal seguente: “Nella Tabella B dei singoli paesaggi laddove negli obiettivi specifici di tutela è indicata la “eliminazione con rilocalizzazione”. la stessa è riferita non alle opere già realizzate bensì all'uso e deve essere disciplinata mediante strumenti e/o procedure idonee a definire le attività da delocalizzare, la relativa quantificazione in termini volumetrici, le aree di nuova localizzazione ed il recupero delle aree dismesse nonché gli strumenti giuridici e finanziari per l'attuazione”.
8. Agli articoli da 21 a 32, nelle Tabella B Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela, alla colonna Tipologie di interventi di trasformazione per uso, al punto 4.8, nella rubrica, le parole “depositi temporanei, sotterranei,” sono soppresse.
9. Agli articoli 21, 22 e 23, Tabella B Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela, alla colonna Obiettivo specifico di tutela e disciplina, al punto 4.8.1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: “Per gli impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, in esercizio legittimamente autorizzati, è consentito l'adeguamento tecnologico nonché il rinnovo dell'attività per una sola volta nei limiti stabiliti dalle leggi di settore”.
10. Agli articoli 24, 25 e 26, Tabella B Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela, alla colonna Obiettivo specifico di tutela e disciplina, al punto 4.8.1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: “E' altresì consentito l'adeguamento tecnologico”.
11. Agli articoli 27, 28, 32, Tabella B Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela, alla colonna Obiettivo specifico di tutela e disciplina, al punto 4.8.1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: “E' altresì consentito l'adeguamento tecnologico”.
12. All'articolo 29, Tabella B Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela, alla colonna Obiettivo specifico di tutela e disciplina, al punto 4.8.1, dopo le parole “autorizzazioni.” sono inserite le seguenti: “E' consentito l'adeguamento tecnologico.”.

13. All'articolo 43:

a) al comma 2, le parole “, anche con riferimento alla l.r. 20 del 2001” sono soppresse;

b) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

“6. Con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici generali all'interno della perimetrazione dell'insediamento urbano storico sono sottoposte all'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto delle prescrizioni che seguono, i seguenti interventi, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del DPR 380/2001, lettere:

d) interventi di ristrutturazione edilizia, nei soli casi di totale demolizione e ricostruzione;

e.1) nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20%;

e.4) installazioni di torri, tralici e ripetitori per la telecomunicazione con l'esclusione delle antenne televisive e paraboliche per le singole utenze;

e.6) interventi pertinenziali superiori al 20%;

f) interventi di ristrutturazione urbanistica.

6 bis. I rimanenti interventi elencati al comma 1 dell'articolo 3 del DPR 380/2001 avvengono, sempre con riferimento alle previsioni dello strumento urbanistico generale, previo accertamento nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio e nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

6 ter. Le previsioni dei commi 6 e 6 bis non si applicano alle porzioni comprese nell'insediamento urbano storico e individuate nella tavola A come paesaggi dei parchi, ville e giardini storici, o come paesaggi dell'insediamento storico diffuso, per le quali, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, si applica la disciplina dei relativi paesaggi.”

14. All'articolo 49, comma 5, le parole “Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi,” e “anche” sono soppresse.

15. All'articolo 50, comma 5:

a) le parole “La eventuale proroga di autorizzazioni di coltivazione di cava o torbiera” sono sostituite dalle seguenti: “La eventuale proroga di tali autorizzazioni”;

b) alla fine sono aggiunte le seguenti parole: “La proroga delle attività di coltivazione di cave o torbiere legittimamente in esercizio ai sensi della l.r. 17/2004, per le quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, è consentita, nei limiti dei progetti già autorizzati, in deroga ai commi 1, 2 e 3, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica”.

16. All'articolo 55, comma 3, la lettera e) è soppressa.

17. All'articolo 56, comma 1, dopo le parole “lettera a)” sono inserite le seguenti: “ivi compresi se del caso i programmi di dismissione e valorizzazione di beni demaniali”.

18. All'articolo 60, comma 1 le parole “di cui all'articolo 55, comma 3, lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesaggistico”.

19. All'articolo 61 è reinserito il seguente comma: “1. Il PTPR costituisce lo strumento di pianificazione territoriale di settore con specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale e culturale del Lazio ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 1 della l.r. 38/1999 “Norme sul Governo del



Territorio”; in base all’articolo 8 costituisce anticipazione, integrazione e specificazione del Piano Territoriale Regionale Generale, di seguito denominato PTRG.”.

20. All’articolo 62:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “La Regione, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti adottati alla data di pubblicazione dell’approvazione del PTPR, ove riscontri la necessità di modifiche ai fini della conformità al PTPR approvato le apporta d’ufficio ove consentito, ovvero indica al comune gli adeguamenti da apportare. Ove, a seguito delle modifiche sia necessaria una nuova adozione dello strumento urbanistico si segue ai fini dell’adeguamento o conformazione la procedura di cui all’articolo 64; negli altri casi sullo strumento approvato è acquisito il parere di cui al comma 5 dell’articolo 64.”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Ad integrazione di quanto recepito nel PTPR approvato a seguito delle segnalazioni effettuate come osservazione al PTPR adottato, i comuni, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 64, possono segnalare, con adeguata documentazione, i perimetri delle zone A, B, C, D, F di cui al DM 1444/68 nonché quelle relative agli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del citato d.m. contenute negli strumenti urbanistici generali approvati successivamente alla entrata in vigore della l.r. 24/98 e fino alla data di pubblicazione dell’adozione del PTPR, purché conformi ai PTP approvati ai fini della proposta di modifica puntuale degli elaborati del PTPR di cui al comma 8 del medesimo articolo 64, previa verifica del rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al capo II della l.r. 24/1998.”;
- c) al comma 4, lettera b), le parole “entro 180 gg. dalla data di pubblicazione del” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine previsto per l’adeguamento al”;
- d) al comma 5, lettera b), le parole “entro 180 gg. dalla data di pubblicazione del” sono sostituite dalle seguenti “entro il termine previsto per l’adeguamento al”;
- e) al comma 6, dopo le parole “possono essere completate” sono aggiunte le seguenti: “per le parti non attuate”.

21. All’articolo 64:

- a) al comma 3, le parole “previste dalla legge regionale” sono sostituite dalle seguenti: “previste dalla normativa vigente”;
- b) al comma 8, le parole “della Regione e del Ministero” sono sostituite dalle parole “del Ministero e della Regione” e le parole “con Delibera di Consiglio regionale su proposta della Giunta” sono sostituite dalle seguenti: “con le procedure previste dalla l.r. 24/1998 per l’approvazione del PTPR, con i termini ridotti alla metà”.

22. All’articolo 64 bis:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(adeguamento e conformazione al PTPR degli strumenti di pianificazione territoriale di settore)”;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “Qualora gli approfondimenti prodotti dall’Ente competente per la pianificazione territoriale di settore, supportati da adeguati documenti ed elaborati descrittivi analitici, facciano emergere più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici nonché della individuazione dei paesaggi oppure specifiche esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e di sviluppo locale, l’Ente stesso, nella variante di cui al comma 3 può formulare motivate e documentate proposte di modifica puntuale degli elaborati del PTPR, per la valutazione congiunta da parte del Ministero e della Regione e nell’ambito della conferenza di cui al comma 4. Le eventuali modifiche agli elaborati del PTPR, su cui si è convenuto in sede di conferenza, sono all’esito della conferenza recepite nel PTPR con le procedure

- previste dalla l.r. 24/1998 per l'approvazione del PTPR, con i termini ridotti alla metà. La variante di cui al comma 5 può essere approvata solo a seguito della pubblicazione della variante al PTPR sul BURL”;
- c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “7. Per la conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale di settore da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione del PTPR, o di loro successive varianti, si applicano le procedure di cui al presente articolo.”.
23. All'articolo 66 ter, il comma 1 è sostituito dal seguente: “La Regione, al fine di monitorare l'applicazione della semplificazione di cui agli articoli 66 e 66 bis e l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni realizzate, può richiedere ai comuni l'elenco dei titoli abilitativi rilasciati, segnalati, dichiarati o comunicati.”.
24. All'allegato 5 alla relazione istruttoria “Procedura e criteri per l'istruttoria de la valutazione delle osservazioni al PTPR”, alla pagina 8, al punto “Non dà luogo a provvedere”, alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: “fatte salve le aree interessate dagli usi civici non riconosciuti per i quali si rinvia alle specifiche procedure di cui all'articolo 39 delle norme”.
25. Nella relazione istruttoria l'elenco degli elaborati è adeguato in conformità al presente emendamento.

PRESO ATTO CHE

In merito alla procedura di VAS, con integrazione istruttoria è stato precisato che:

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 27 giugno 2001, n.2001/42/CE con la finalità di, ai sensi dell'articolo 1, “(...) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi (...)”. La sua entrata in vigore, ai sensi dell'art.14 della stessa direttiva, decorre dal “giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee”, avvenuta il 21 luglio 2001.

Inoltre, con riferimento alle modalità di attuazione e recepimento, la direttiva prevede che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.”

In relazione a quanto sopra richiamato, anche tenuto conto dell'iter cronologico di redazione del piano in oggetto, risulta utile evidenziare preliminarmente che, come rappresentato dal T.A.R. UMBRIA, Sez. I nella sentenza 24 gennaio 2011, n.34 “(...) La giurisprudenza, proprio con riferimento alle disposizioni in materia di V.A.S. introdotte dalla direttiva 2001/42/CE, ha ritenuto che non possono considerarsi self executing le direttive comunitarie le quali, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell'ordinamento degli Stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dal legislatore interno (così Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2097; Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3333).(...)” ed ulteriormente che “(...) nel nostro ordinamento la direttiva 2001/42/CE è stata recepita dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.(...)”.

Stante tale formulazione si dovrebbe ritenere pertanto la cogenza della direttiva demandata al recepimento della stessa nell'ordinamento italiano. Il recepimento, è da considerarsi avvenuto con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n.96 come ulteriormente integrato dal Decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 dicembre 2006, ai sensi dell'art.5, comma 2, che ha modificato il comma 1 dell'articolo

52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, stabilendo che "(...) la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.»" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2011, n.2755). In altra analisi è da considerarsi riconducibile, in conformità a quanto richiamato nella sopra citata sentenza del TAR Umbria, alla entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n.24/L, entrato in vigore il 13 febbraio 2008 ed emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n.308, che consente, entro due anni dall'entrata in vigore del codice ambientale, l'emanazione di "disposizioni correttive ed integrative" al D.Lgs. n.152/2006.

Ulteriormente, la medesima sentenza evidenzia che "(...) Ai sensi dell'art. 13, la direttiva doveva essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004, e l'obbligo di effettuare la V.A.S. si applica ai piani ed ai programmi «il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data» del 21 luglio 2004. (...)".

Ai fini della determinazione della sottoposizione del piano in argomento alla procedura di VAS, in conseguenza di quanto sopra esposto, risulta evidente, in prima istanza, identificare gli atti riconducibili alla definizione di "primo atto preparatorio formale". Al tal riguardo risulta utile evidenziare che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza del 12 maggio 2014, n.2403 ha ritenuto che lo stesso sia da ricercarsi nel "(...) procedimento amministrativo (...)" propedeutico alla formulazione definitiva. Stante quanto esposto si effettua, nel prosieguo, una disamina del procedimento amministrativo espletato dal piano nel rispetto della normativa istitutiva dello stesso.

La procedura di approvazione del PTPR è normata dalla L.R. 6 luglio 1998, n.24, "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico".

Ai sensi dell'art.23, comma I, della L.R. n.24/1998, "La struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica provvede alla redazione del PTPR, sulla base delle consultazioni con gli enti locali e gli altri enti pubblici interessati" ed è pertanto in tali consultazioni, o meglio nei riscontri formali afferenti l'espletamento degli stessi, che è individuabile il primo atto preparatorio formale. Quanto detto anche alla luce di quanto indicato nelle Linee Guida della Commissione UE DG Ambiente "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", al punto 3.65.

Il richiamato comma prevede infatti che "Nello spirito della collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali, i comuni e le province, con deliberazione consiliare, possono presentare alla Regione, nei termini previsti con provvedimento della struttura regionale competente, documentate e motivate proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici."

Il successivo comma Ibis dello stesso articolo stabilisce inoltre che "L'esame delle proposte di cui al comma I è effettuato da una commissione tecnica di cui fanno parte il direttore della Direzione regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, che la presiede, ed i dirigenti delle aree regionali competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica."

Con riferimento alle attività espletate al fine di ottemperare ai richiamati disposti di legge regionale, il documento di piano "Relazione", di cui all'art.3 delle Norme di piano, evidenzia che "La Legge Regionale 6 luglio 1998 n.24 ha previsto e promosso la partecipazione attiva degli enti locali, in particolare dei Comuni in via straordinaria e preliminare, già nella fase di redazione e prima dell'adozione del PTPR, infatti, l'art.23 comma I, nello spirito della collaborazione istituzionale, prevede la possibilità di presentare, da parte dei Comuni, "documentate e motivate proposte di proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici".

A riscontro formale delle attività espletate, la Relazione, evidenzia la seguente cronologia di attività relative al periodo in argomento:



- Circolare n.8893 del 29.10.1998, l'Assessorato Urbanistica e Casa, inviata a tutti i Comuni del Lazio, ha precisato le modalità di presentazione dei contributi dei Comuni volti a fornire alla Regione, prima della redazione del PTPR, la situazione reale ed aggiornata del territorio in cui incidono ed operano i vincoli paesaggistici e di conseguenza gli stessi PTP vigenti ai fini di una loro eventuale modifica e necessariamente ai fini del loro inserimento nel nuovo Piano in corso di redazione.
- Circolari assessorili successive, n. 20144 del 18.9.02 e n. 4592/sp del 18.12.02 (allegati 2 e 3) sono state fissate ulteriori direttive in ordine all'esame delle osservazioni comunali preliminari stabilendo rispettivamente la data del 10 ottobre 2002 quale termine definitivo per la presentazione dei contributi dei Comuni prima dell'adozione del PTPR e come atto utile la deliberazione del Consiglio Comunale anche a ratifica di quanto in precedenza trasmesso.
- Con Legge Regionale n. 18 del 9 dicembre 2004, di integrazione della L.R. 24/98, è stato modificato l'art. 23, comma 1, demandando alla Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica il compito di fissare il termine per la presentazione delle osservazioni preliminari da parte dei Comuni, che devono effettuarlo con propria Deliberazione Consiliare.
- con DD n. B0055 del 14.1.2005, in adempimento alle modifiche apportate dalla Legge Regionale n.18 del 9 dicembre 2004, all'art.23, comma 1, della L.R. 24/98, è stata indicata una prima volta la data del 31 gennaio 2005 e successivamente con DD n. B1027 del 23.03.2006 è stata stabilita la data del 15 aprile 2006 "nonché di consentire la valutazione di eventuali integrazioni e/o modifiche formulate dalle Amministrazioni che hanno già presentato le osservazioni di cui sopra".

Oltre quanto sopra esposto, la richiamata Relazione, evidenzia ulteriori attività tecniche, finalizzate alla redazione del piano:

- (...) la redazione del PTPR è stata affidata, principalmente alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, ed è stata sviluppata sulla base del "Programma di lavoro per la redazione del PTPR", approvato con DDGRR n. 5109 del 12.10.99 e n. 5515 del 16.11.99;
- Il PTPR è stato predisposto sulla base di un "Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR" ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto il 9 febbraio 1999 fra Ministero dei Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio e Università di Roma Tre - DIPSA, il cui schema è stato approvato con DGR n. 5814 del 3. 11.1998;
- La medesima redazione è stata seguita da un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito con DGR n. 5586 del 23.11.1999, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, delle Soprintendenze e delle Direzioni della Regione Lazio;
- (...) in ordine allo specifico incarico contenuto nel più generale "Programma di lavoro per la redazione del PTPR", (...) le "proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesaggistici" presentate dai Comuni sono state dapprima istruite da un apposito Gruppo di Lavoro interno alla Direzione Regionale Urbanistica e Territorio, competente in materia di pianificazione paesistica e pianificazione comunale, che ha espresso una propria proposta di controdeduzione su apposite schede istruttorie. Tali controdeduzioni sono state oggetto di successiva verifica e valutazione congiunta da parte dei componenti del suddetto gruppo di lavoro e i responsabili territoriali del nucleo di progettazione del PTPR, competenti in materia di pianificazione paesistica,



che hanno elaborato la controdeduzione definitiva da sottoporre all'approvazione della Commissione Tecnica di cui al comma I bis dell'art.23 della L.R. n.24/98;

Ed ancora, con riferimento all'iter di redazione del Piano:

- Con numerosi incontri, svoltisi tra il mese di novembre 1998 ed il mese di febbraio 1999, tenuti dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale con gli enti locali, sono stati illustrati i contenuti e la metodologia del P.T.P.R.;
- In data 26 febbraio 1999 l'Assessore all'Urbanistica e Casa ha illustrato i contenuti del P.T.P.R. all'A.N.C.I. ed all'U.P.I.;
- In data 16 dicembre 1999 l'Assessore all'Urbanistica e Casa ha illustrato la metodologia del P.T.P.R. ai Sindaci dei Comuni del Lazio, agli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Geologi, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Biologi, Collegi dei Geometri, Presidenti delle Amministrazioni Provinciali;
- La IV Commissione Consiliare è stata aggiornata con specifiche relazioni ed in particolare ha esaminato in data 26 settembre 2000 il "1° Rapporto sullo stato di progettazione del P.T.P.R." nonché in data 22 novembre 2001 il "2° Rapporto sullo stato di avanzamento"
- Con D.G.R. n.5109 del 12 ottobre 1999 e n. 5515 del 16 novembre 1999, pubblicate sul B.U.R.L. n.5 del 9 febbraio 2000, S.O. n.8, è stato approvato il "Programma di lavoro per la redazione del P.T.P.R.", il quale prevedeva inoltre la istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico;
- Con D.D. n.95/43 del 1 dicembre 1999, come integrata dalla D.D. n.5/43 del 25 gennaio 2000, è stato nominato il gruppo di progettazione del P.T.P.R.;
- Con D.P.G.R. n.84/2000, come integrato dal successivo decreto n.529/2000, è stato nominato il Comitato Tecnico Scientifico di cui alla D.G.R. n.5109 del 12 ottobre 1999 e n. 5515 del 16 novembre 1999;
- Con Determinazione del Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa n.9 del 31 gennaio 2000, come integrata con successive D.D. n.105 del 26 maggio 2001 e n.392 del 15 luglio 2002, sono state individuate le associazioni ambientaliste e culturali per la formazione della Consulta Permanente per la redazione del P.T.P.R.;
- Con D.G.R. n.1756 del 20 dicembre 2002 "L.R. 6 luglio 1998 n.24 – Presa d'atto della relazione finale sullo stato di progettazione della proposta di Piano Territoriale Paesistico Regionale" si è dato riscontro delle operazioni portate a termine dal gruppo di progettazione, sinteticamente di seguito indicate:
 - ✓ Perimetrazione delle aree vincolate con provvedimento amministrativo ovvero "ope legis";
 - ✓ Valutazione delle proposte comunali di modifica dei Piani Territoriali Paesistici vigenti;
 - ✓ Valutazione delle proposte comunali di declassificazione dei corsi d'acqua pubblica ai fini della rilevanza paesistica e predisposizione degli specifici atti di ricognizione che hanno dato luogo alle D.G.R. n.211 del 22 febbraio 2002 e n.861 del 28 giugno 2002;
 - ✓ Ricerca e individuazione di beni facenti parte del patrimonio naturale non costituenti vincolo paesistico ma riconducibili a leggi ed atti statali e regionali nonché a direttive dell'Unione Europea;



- ✓ Ricerca ed individuazione di beni facenti parte del patrimonio culturale quali centri e nuclei storici, beni storico-culturali diffusi non vincolati, beni monumentali vincolati, beni archeologici vincolati, rete viabilità storica, rete viabilità antica, rete delle infrastrutture moderne contemporanee;
- ✓ Elaborazione della normativa generale ed attuativa del Piano volta a dare omogeneità e coerenza alle norme tecniche dei 29 piani paesistici in vigore nonché introduzione di nuove disposizioni coerenti con la nuova impostazione del P.T.P.R.;
- ✓ Elaborazione delle classificazioni di tutela con l'individuazione di specifiche zone riferibili a diversi tipi di paesaggio presenti nel Lazio, sia degli ambiti sottoposti a vincolo paesistico che della restante parte del territorio regionale.

Da quanto sopra esposto, in ultima sintesi, si ritiene di poter ritenere che:

- Come evidenziato dal T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 24 gennaio 2011, n.34 il piano non appare sottoposto al campo di applicazione della direttiva in base al disposto secondo cui ad essa sono sottoposti i piani e programmi "il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data» del 21 luglio 2004. (...)".
- Nel periodo di formazione del piano, sino alla data della sua adozione, non poteva ritenersi applicabile la Dir 2001/42/CE, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2097; Sez. IV, 28 maggio 2009, n.3333;
- L'entrata in vigore della Direttiva 2001/42/CE, da scriversi alla data 31/07/2007, se quale riferimento viene assunta l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, oppure al 13/02/2008, se quale data viene assunta l'entrata in vigore del D.Lgs. 4/08 (come sostenuto dal T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 24 gennaio 2011, n.34) è successiva alla data di adozione del piano in argomento.

Inoltre, richiamati preliminarmente il principio consolidato (*tempus regit actum*) in ordine allo svolgimento del procedimento amministrativo, secondo cui l'atto amministrativo deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua adozione, (Cons. Stato Sez. IV 07.05.1999, n.799; Cons. Stato Sez. IV 11.11.2014 n.5524; Cons. Stato Sez. IV 21.08.2012, n. 4583; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis 13.09.2012 n.7732) si deve ulteriormente evidenziare che l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 152/06 prevede che "I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza."

Tutto quanto sopra detto evidenzia, in modo acclarato, che il piano in argomento non può ritenersi sottoposto alle disposizioni di cui al capo II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Fermo restando quanto sopra evidenziato, tenuto conto dell'arco temporale che le fasi tecnico-amministrative propedeutiche e finalizzate alla approvazione del piano investono, si ritiene utile precisare ulteriormente in merito alla eventuale "opportunità" di espletamento della procedura di VAS a seguito della adozione del piano.



La Direttiva 2001/42/CE evidenzia, al punto (4) dei considerati, che *“La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione”*. La evidenziazione del fatto che la stessa debba essere attuata *“(…) all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi (…)”* viene ulteriormente confermata all'articolo 1 e, di nuovo richiamata all'articolo 4, *“(…) deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.”*

Parimenti, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'art.4, comma 1, lett. a), punto 2) indica quale obiettivo della procedura di valutazione ambientale strategica *“contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”*. Tale indicazione viene successivamente confermata all'art.4, comma 2 *“La valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed e' preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”*. Ancora all'art.8, comma 1 *“La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano (…)”* e d ancora allo stesso articolo, al comma 2 *“Le procedure amministrative previste dal presente titolo sono integrate nelle procedure ordinarie in vigore per l'adozione (…)”*

Stessa impostazione, del resto, è rinvenibile con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, il quale, all'art.4, comma 4, lett. a) indica quale finalità della procedura *“la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”*. Lo stesso concetto è ribadito all'Art.11, comma 1 *“La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18”, nonché all'Art.11, comma 3 “La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”, e al comma 5 dello stesso articolo “La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione (…)”*, ed ancora all'Art.13, comma 1 *“Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.”* Infine, all'Art.13, comma 3 *“La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.”*

In relazione a quanto sopra esposto si ritiene utile richiamare quanto evidenziato dalle Linee Guida della Commissione UE DG Ambiente *“Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”* al punto 3.66, nel quale si evidenzia che *“(…)Non sarebbe possibile svolgere la valutazione ambientale di un piano il cui primo atto preparatorio fosse precedente al mese di luglio del 2004 e che a tale data fosse in uno stato molto avanzato. La presente disposizione non si incentra su quanto la data di avvio di un piano o di un programma preceda il mese di luglio del 2004 ma*



sulla questione se il processo di pianificazione dei piani e dei programmi pertinenti sia in una fase in cui è possibile svolgere una valutazione ambientale significativa.”

Oltre quanto sopra evidenziato si richiama la sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. II, 20 aprile 2010, n.2043, la quale, richiamando a sua volta la sentenza T.A.R. Umbria Perugia, 19 giugno 2006, n.325 ha rappresentato che *“Si deve infatti ricordare che la valutazione ambientale strategica (VAS) è volta a garantire che gli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l’elaborazione e prima dell’adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (...) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un’effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio (...)”*.

Da quanto sopra esposto appare evidente che, alla data di entrata in vigore della Dir 2001/42/CE (anche laddove la stessa sia da ricondurre a quella più restrittiva, e cioè al 31/07/2007), considerata l’avenuta adozione del piano in data antecedente, nonché tenuto conto della complessità delle attività tecnico-amministrative propedeutiche alla stessa, lo svolgimento della procedura di VAS, avviata post adozione del piano, visti i sopra richiamati riferimenti, avrebbe reso la stessa incongruente rispetto ai disposti normativi e pertanto, anche da un punto di vista sostanziale, avrebbe prefigurato la quasi certezza di inficiare la finalità della disciplina sulla VAS e di conseguenza di compromettere la corretta applicazione delle norme comunitarie, nel perseguimento degli scopi indicati dalla Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Regionale per il Territorio esprime il seguente

PARERE

di condividere e fare propri i contenuti della relazione istruttoria che fa parte integrante del presente Voto e che, in base alle considerazioni svolte e all’istruttoria delle osservazioni, il Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con D.G.R n.556 del 25 luglio 2007 e n.1025 del 21 dicembre 2007 contenente le controdeduzioni, composto degli elaborati adeguati e integrati ai fini dell’approvazione,

SIA MERITEVOLE DI PROSEGUIRE L’ITER DI APPROVAZIONE

e di essere sottoposto alla Giunta Regionale per la successiva proposizione al Consiglio Regionale con **le modifiche alla normativa, inserite d’ufficio da questo Comitato Regionale per il Territorio**, e dalle seguenti ulteriori prescrizioni: La struttura competente per la pianificazione paesaggistica si attiverà presso le strutture competenti del MiBACT per la definizione di ogni atto necessario ai fini del raggiungimento dell’intesa/accordo di cui all’articolo 143 comma 2 del Codice sui contenuti del Piano Paesaggistico che deve precedere la approvazione del piano da parte del Consiglio Regionale. La stessa struttura dovrà adeguare gli elaborati in relazione alle modifiche apportate con l’approvazione prima della pubblicazione del piano approvato.

Il Segretario del C.R.p.T.

(Stefano MEROLA)

Il Presidente del C.R.p.T.

(Manuela MANETTI)